

TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE MARI

SOMMARIO. *Atti diversi. — Comunicazione della nomina del deputato Spaventa a consigliere di Stato. — Trasmissione di un inventario del materiale mobile della marineria. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'approvazione del Codice penale marittimo — Considerazioni del deputato Corte in favore di alcuni emendamenti del deputato Corrado, e in opposizione dei medesimi, del deputato Fambri — Emendamenti del deputato Palasciano — Dichiarazioni dei deputati Mazzarella, Bargoni, relatore, e del ministro per la guerra circa gli emendamenti, e osservazioni del deputato Sanminiatielli — Voto motivato dalla Commissione per la presentazione di riforme penali — Articolo di aggiunta dei deputati Farini e Corte — Repliche del deputato Corrado sui suoi emendamenti — Opposizioni ad essi e dichiarazioni del deputato Biancheri, avvocato — Il deputato Como ribatte la questione pregiudiziale opposta agli emendamenti — Repliche dei deputati Palasciano e Sanminiatielli — Considerazioni del deputato Pisanelli in appoggio del Codice — Approvazione del voto proposto dalla Commissione. — Presentazione di progetti per trattati di commercio colla China, col Governo di Tunisi e col regno di Siam. — Approvazione degli articoli del progetto in discussione, e del voto proposto dal deputato Pisanelli sugli emendamenti del deputato Palasciano dopo osservazioni del deputato Ferraris e del presidente del Consiglio.*

La seduta è aperta al tocco.

CALVINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

CAMOZZI. Pregherei il signor presidente a volermi dire se la Presidenza e la Questura possano dare qualche risposta all'interrogazione che feci l'altro giorno relativamente all'ommissa iscrizione nella Camera del plebiscito di Lombardia.

PRESIDENTE. L'ufficio di Presidenza ha tenuto seduta questa mattina, e si occupò del reclamo fatto in una antecedente tornata dall'onorevole Camozzi. Lo riconobbe giusto, e deliberò che nelle iscrizioni poste in quest'Aula per rammentare i plebisciti fatti nelle varie provincie d'Italia sia aggiunto il plebiscito lombardo.

CAMOZZI. Ringrazio il signor presidente.

PRESIDENTE. Il signor ministro per la marineria ha inviato alla Presidenza la seguente lettera:

« Il sottoscritto ha l'onore di presentare alla Camera l'inventario per quantità e valore di tutti gli effetti mobili posseduti dalla regia marina al 31 dicembre 1867, compreso in cinque volumi.

« Quest'inventario generale forma complemento del resoconto dell'amministrazione marittima alla suddetta epoca, e trova suo riscontro nei documenti, nu-

meri 2, 3 e 5, compresi nell'appendice dello scritto di cui già ebbi l'onore di fare omaggio. »

Si dà atto al signor ministro di questa presentazione.

L'onorevole ministro per l'interno annunzia alla Camera che, con decreto reale del 25 novembre corrente, il deputato Spaventa fu nominato consigliere di Stato.

Rimane quindi vacante il collegio elettorale di Atessa.

L'onorevole Cosentini scrive che, per grave malattia sofferta, non potendo per ora recarsi alla Camera, domanda il congedo di 15 o 20 giorni.

Il deputato Acquaviva, costretto ad assentarsi da Firenze per domestiche faccende, chiede un congedo di giorni trenta.

Il deputato Frisari, dovendo presiedere il Consiglio provinciale di Bari, chiede un congedo di giorni venti.

Il deputato Piolti de' Bianchi, trattenuto a Milano da affari di cui è relatore presso quel Consiglio provinciale, domanda un congedo di quindici giorni.

(Cotesti congedi sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL CODICE PENALE MARITTIMO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sopra il progetto di legge concernente il Codice penale militare marittimo.

L'onorevole Corte ha la parola.

CORTE. Relativamente a questo disegno di legge io sono disposto, come sempre, non solamente ad accettare il buono, ma anche il meno male; perciò io credo che questo progetto, segnatamente se si accetteranno gli emendamenti proposti dall'onorevole deputato Corrado, sarà un gran passo che si sarà fatto nella legislazione penale marittima, procedendo così all'abrogazione dell'editto pubblicato per gli Stati sardi il 18 luglio 1826, che è la legge penale che regge tuttora la marina da guerra nel regno d'Italia.

Ma io credo però che sarebbe molto mal fatto di arrestarsi a questo punto, e vorrei che, tanto l'onorevole signor ministro della guerra quanto l'onorevole ministro per la marineria, assumessero l'impegno di fare studiare prontamente la questione della legislazione militare, la quale, lo dico altamente, posa su basi assolutamente false.

La nostra legislazione militare, frutto delle legislazioni militari dei Governi assoluti, è assai intricata e resa ancora più confusa dall'avervi voluto introdurre senza misura l'elemento legale. Io credo che la legislazione militare, come tutte le cose che si riferiscono agli ordinamenti degli eserciti, debba avere per base non l'equità, ma la necessità. Quando si deve fucilare un individuo per un atto in cui non entra punto la tristizia del cuore, io dico che l'equità non ci ha che fare; è la necessità. La salute del paese ciò richiede; ma appunto per questo io credo che i reati militari devono essere ridotti al minor numero possibile, e che sia un grave errore di volere lasciare alla giurisdizione dei tribunali militari un'infinità di reati che non hanno nulla che fare colla costituzione degli eserciti.

Io non posso che associarmi coll'onorevole Corrado quando egli fa le meraviglie che innanzi a Consigli di guerra si giudichi il furto, la prevaricazione, il falso, il tradimento, ed altre cose simili che non sono reati militari; il tradimento è un reato politico in cui il tribunale militare non ha a sentenziare.

Io vorrei adunque che si studiasse un nuovo sistema di legislazione militare, che si definissero i veri reati militari e che questi venissero messi sotto la giurisdizione dei soli giudici competenti che sono i militari e che si facesse astrazione da quel cumulo di formalità giuridiche che si sono introdotte nei nostri Consigli di guerra, e che falsano assolutamente lo scopo.

A parer mio, le pene che si applicano pei reati militari, debbono essere non tanto severe quanto pronte. Ed è per questo che vorrei, che la si facesse finita col tribunale supremo, e con tutta questa congerie di tribunali, e che si tornasse, pei reati di natura esclusivamente militare, al giudizio dei Consigli di guerra reggimentali come si usava una volta; tribunali questi i quali giudicavano più come giurati che come giudici.

Toccherò brevemente di alcune cose che ieri l'ono-

revole Corrado espose con molta eloquenza. Fra esse però ve ne sono talune nelle quali non posso assolutamente concorrere con lui.

Egli ieri si è molto trattenuto a parlare della provocazione, ed ha, in certo modo, messo fuori una quantità di circostanze attenuanti in favore dell'ufficiale che provoca. Vorrebbe che questi fosse punito, ma in modo che non rovinasse la sua carriera.

A tale proposito io porto un'opinione assolutamente diversa: io sono convinto che un ufficiale prima di tutto deve avere i sentimenti di un gentiluomo; diversamente non può essere un ufficiale. Ora, un individuo il quale colpisce un essere debole commette, secondo tutti, un atto vile; chi percuote una donna, secondo tutti, è un vigliacco; ma chi percuote un uomo che sa che, se risponde al suo insulto, sarà fucilato, è più vigliacco che chi percuote una donna. Per me l'ufficiale che percuote un soldato deve essere cacciato dalle file dell'esercito, non è degno di indossare l'assisa, perchè commette una vigliaccheria. Io gli potrei sempre dire: voi avete percosso quell'uomo perchè sapevate che non si poteva difendere; se aveste saputo che esso si poteva difendere, non l'avreste percosso.

Io capisco che in un paese ove ancora esiste il duello si può dare uno schiaffo, poichè chi lo dà sa quali ne possono e ne devono essere le conseguenze.

Su quest'argomento io non m'interesso in favore dell'ufficiale che provoca, e non solamente vorrei che fosse condannato ad una pena che lo sospendesse dal suo grado, ma che si dichiarasse indegno di rivestire l'uniforme.

L'onorevole Corrado ha toccato d'un altro caso che vorrei fosse cancellato assolutamente dal Codice militare. È quello di tradimento. Questa parola è molto elastica; si è introdotta nei Codici colla speranza di salvare la cosa pubblica e non si è ottenuto altro effetto che di comprometterla. Parliamoci chiaro. Il tradimento può essere un atto di ribellione commesso da pochi, ed allora, non ostante tutte le pene comminate nel Codice, non oserete applicarle.

Odo ancora risuonar nell'orecchio le parole generosissime che si elevarono da tutte le parti della Camera riguardo al supplizio degl'infelici Monti e Tognetti. Sono persuaso che nessuno di voi potrebbe far eseguire una sentenza capitale contro alcuno che fosse reo di ribellione.

Riterrete il delinquente come reo d'un reato comune o come pazzo, imitando in ciò il Governo inglese, il quale ha sempre ritenuto come rei di reati comuni i soldati che hanno preso parte alle cospirazioni feniane; ed il Governo inglese si mantiene.

Per contro la regina di Spagna che seguì a far fucilare ed impiccare, è venuta al punto che, non potendo fucilare od impiccare i generali Serrano e Prim, ha dovuto fuggire.

Questa è la questione,

Nell'epoca attuale i fatti isolati non si possono colpire, ed i fatti generali non si possono impedire che col governar bene, poichè nei paesi ben governati non succedono simili cose.

Vorrei quindi che la parola *tradimento* fosse bandita dal nostro Codice penale militare; vorrei che in un Codice militare si distinguessero i reati d'insubordinazione, di disubbidienza, e che il giudizio di questi reati fosse lasciato esclusivamente ai giudici naturali, i quali giudicando come giurati sanno tener conto delle varie circostanze attenuanti. Questo inoltre è il solo modo d'ottenere l'intento. Per quanto possano essere severe e sanguinarie le pene di un Codice, quando decorre troppo tempo tra l'atto in cui si commette il reato e la punizione, non giovano punto.

Nel nostro Codice militare c'è un'infinità di reati che sono colpiti colla morte. In tempo di guerra ammetto che in certi casi la pena capitale sia applicata; ma ciò si faccia subito. Quando si passi per la lunga sequela dei tribunali come li abbiamo adesso e che per un reato militare si creda sia bene che si fucili, si fucili oggi; se voi infliggete tale pena tra un anno, io non la chiamo più una sentenza, ma un assassinio.

Io, per conseguenza, come ho già detto, accetto il *meno male*, accetto gli emendamenti proposti dall'onorevole Corrado, accetto anche il progetto della Commissione senza gli emendamenti da essa proposti; lo accetto come il minor male, lo accetto come il condannato accetta la commutazione della pena, lo accetto come fa un uomo il quale trovandosi avere infetta da cancrena una gamba, si rimette al consiglio del chirurgo di farsela tagliare. *(Bene!)*

PRESIDENTE. L'onorevole Fambri ha la parola.

FAMBRI. Ho pochissime cose da dire su questo argomento, al quale non ho dedicato cure speciali. Ho dimandato la parola ieri perchè alcune delle controproposte dell'onorevole Corrado hanno in me determinato una persuasione molto diversa da quella che l'oratore aveva per iscopo, ed io sento il bisogno di spiegare la cosa a' miei colleghi affinchè ne tengano il conto che credono prima di deliberare in proposito.

In primo luogo mi è sembrato incompatibile colla disciplina, anzi a questa contrario il suo emendamento in favore dell'ubriachezza e degli ubriachi.

Secondo me ogni individuo deve avere la responsabilità de' suoi atti, nè da questa può essere ragionevolmente sollevato se non si trovi in uno stato nel quale sia incapace di misurare la portata di tali atti; una eliminazione o limitazione di responsabilità non deve aver luogo che quando lo stato anormale dell'individuo non è menomamente imputabile a lui. Se tale stato anormale dell'individuo è invece procurato, non solo egli ha la responsabilità di essersi procurato questo stato, ma altresì la somma delle conseguenze che si verificarono a danno dei terzi; poichè non è giusto che i terzi, che ne hanno sempre

meno colpa di lui, le patiscano. L'onorevole Corrado mi dirà che, ammettendo questo principio, la sorte avrebbe molta parte nella commisurazione delle pene, avendola in quella di tali conseguenze, e che con ciò resta perturbata la proporzione equa fra l'imputabilità e la pena. Gli rispondo che questa proporzione di fatto non esiste. Il caso ci ha sempre la parte sua sotto qualunque legislazione; esso è un fattore generale di tutti i fatti sociali e legali.

Un tale, ponete il caso, aspetta un altro e gli tira un colpo di fuoco. Non lo colpisce, è punito come uno; lo colpisce, ma lo ferisce soltanto, è punito come due o tre; lo colpisce e l'uccide, è punito come dieci. Resta probabilissimo che nell'ordine morale la sua responsabilità sia la medesima. Egli si è appostato lì, ha aspettato il suo nemico, gli ha tirato. Se non l'ha colpito, vuol dire che non sa tirare, oppure una circostanza indipendente dalla sua volontà ha impedito che la sua intenzione avesse effetto immediato. Quello che stava in lui lo ha fatto; il resto toccava alla sorte, la quale diventa arbitra della sorte sua come di quella della sua vittima.

Ora, io dico, è il medesimo per un individuo che s'ubriaca: se non recò danno, subisca una piccola pena; se lo recò grave, se l'abbia maggiore proporzionalmente, come patisce danno maggiore chi ha certo meno colpa di lui per sua esclusiva cagione.

Io domando che quest'individuo risponda di quello stato nel quale si è posto, e risponda secondo la gravità delle conseguenze se tale stato gli è imputabile, cioè se abbia la consuetudine di ubriacarsi, non se gli sia stato propinato un liquore viziato...

CORRADO. Domando la parola.

FAMBRI. Se non era proprio la prima volta che si ubriacava, egli doveva conoscere gli effetti che l'ebbrezza produce in lui.

C'è chi il vino gli fa sonno o allegria: beva in sua buon'ora; c'è chi gli dà nei nervi, e diventa furioso: risponda della furia procuratasi, e paghi ciò che rompe.

L'onorevole Corrado per altro pone un temperamento, e dice: quando questa ubriachezza non sia maliziosamente procurata.

Io faccio osservare all'uomo di legge, all'uomo pratico quanto difficile sarà il provare che questa ubriachezza sia maliziosamente procurata, inquantochè che cosa vuol dire maliziosamente procurata? Secondo me, un fine criminoso.

Ora se quell'individuo può dire: mi sono ubriacato perchè mi piaceva quel vino, se può provare che quel vino era buono, non gli mancherà mai il giuramento dell'oste; i giurati diranno che valeva la pena di berne finchè c'erano quattrini in tasca o credito in piazza. Insomma questa malizia dell'ubriachezza non sarà mai provata, e non avrà mai un effetto pratico l'emendamento proposto dall'onorevole Corrado, che dovrebbe

drizzare i torti di chi li patisce prima che di colui che li fa.

Se un ubriaco casca nel fiume, che cosa si dice? Suo danno. Ebbene, si dica anche suo danno se casca in galera.

Un'altra proposta dannosa, secondo me, alla disciplina, anzi a dirittura alle istituzioni militari, è quella di abolire ogni punizione per l'ufficiale il quale abbandona la bandiera in tempo di pace. Tra l'ufficiale ed il Governo esiste un contratto bilaterale: tutti i contratti al mondo debbono essere bilaterali.

Ora, se il Governo è obbligato a mantenere l'ufficiale in tutti i casi, meno quelli nei quali la legge sullo stato degli ufficiali ne autorizza il licenziamento, poi potrà egli l'ufficiale di punto in bianco abbandonare il suo posto per quanto le condizioni dello Stato sieno normali? Date all'ufficiale il diritto di andarsene quando gli pare e piace, ma obbligatelo a presentare prima le sue regolari dimissioni in mano al suo superiore. Ventiquattro ore dopo egli sia libero di andarsene pei fatti suoi, se non si trovi involto in qualche speciale responsabilità amministrativa o disciplinare. Ma che, lo ripeto, di punto in bianco egli possa abbandonare il servizio, io non lo credo, in quanto che tale abbandono immediato del servizio, per parte dell'ufficiale, è uno scandalo a tutto il resto del reggimento.

Ora io domando per qual ragione questo fatto funesto alla disciplina deve andare completamente impunito. Sia punito con mitezza, sotto altro titolo che quello di diserzione, con sei o anche tre mesi invece di dodici, ma passato liscio, no. Dichiararlo impunito vuol dire dichiararlo incolpabile, e non è tale. L'onorevole Corrado dice: l'ufficiale è abbastanza punito col fatto di perdere la propria posizione. Ma se questo è quello che egli desidera, se di questa posizione non se ne curava, tanto è vero che *insalutato hospite* se n'è andato, che punizione è quella di infliggere per pena il conseguimento del fine?

Avrei un terzo appunto da fare, ma l'ha fatto per me il mio amico Corte, discorrendo dei fatti di provocazione. Io mi associo interamente a lui nei suoi apprezzamenti sulla provocazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Palasciano ha proposto i seguenti emendamenti:

« Al libro II, Titolo II, Capitolo 12, all'articolo 298 della Commissione, il sottoscritto propone sostituirsi il seguente:

« Chiunque avrà spogliato o un individuo di marina od altro addetto al servizio militare marittimo, o pure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti o infermi, o commesso sulle loro persone i reati contemplati negli articoli 279, 280 e 281 del presente Codice, sarà punito, secondo le circostanze, con la morte, previa degradazione, o coi lavori forzati a vita od a tempo. »

« Dopo l'articolo 305 della Commissione, il sottoscritto propone altresì di aggiungere i seguenti:

« Art. 306. Il furto, l'appropriazione indebita o la devastazione di viveri, medicamenti, suppellettili e strumenti destinati alla cura degli infermi o feriti, a qualunque dei belligeranti si appartenessero, sarà punito col massimo della reclusione militare.

« Art. 307. La detenzione arbitraria di feriti od infermi neutralizzati sarà punita coi lavori forzati a tempo.

« Art. 308. La detenzione arbitraria di persone neutralizzate, nè inferme, nè ferite, è punita con la reclusione militare non minore di sette anni.

« Art. 309. La frode commessa simulando infermità o ferite, o le altre qualità che rendono una persona neutrale, sarà punita col massimo della reclusione militare. »

L'onorevole Palasciano ha facoltà di parlare.

PALASCIANO. L'articolo che io propongo sostituirsi a quello numero 298 della Commissione suona così:

« Chiunque avrà spogliato o un individuo di marina od altro addetto al servizio militare marittimo, o pure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti o infermi, o commesso sulle loro persone i reati contemplati negli articoli 279, 280 e 281 del presente Codice, sarà punito, secondo le circostanze, con la morte, previa degradazione, o coi lavori forzati a vita od a tempo. »

Io ho creduto di emendare l'articolo 298, aggiungendo due sole circostanze, estendendo l'immunità, la protezione, che si vuole accordare ai feriti, anche agli infermi, ed estendendo la punizione, di cui si vuole colpire la spogliazione, anche ai delitti contro la persona.

La Camera comprenderà bene le ragioni per le quali ho domandato questa estensione, ma la Commissione mi ha fatto riflettere che, se si accettava quest'emendamento, si sarebbe venuto a complicare l'opera sua e a ritardare l'approvazione del Codice; quindi è stata d'avviso che io l'avessi ritirato, ed io lo ritiro di buon grado, perchè la pena di morte per chi spoglia i feriti è la pena più grave che ci sia. Ed io sono molto contento di trovare nel nostro quest'articolo che negli altri Codici militari non esiste, vale a dire stabilita una pena gravissima contro colui che ha la crudeltà di spogliare un ferito.

Per chi poi credesse che la pena di morte per la spogliazione dei feriti sia cosa molto grave, non proporzionata al delitto, pregherei riflettere che noi abbiamo un fatto storico che si è passato durante la nostra vita, un fatto storico che è narrato con molta indifferenza e che è avvenuto in Crimea.

In Crimea l'esercito francese era mal vestito e mal calzato proporzionatamente all'esercito russo; ciò sapendo gli zuavi che erano agli avamposti, tiravano alle sentinelle russe per ucciderle e prendersi gli stivali. Questo fatto è riportato dai medici, per provare

l'eccellenza della calzatura dei soldati russi, ma non già per provare l'obbrobrio di coloro che ammazzavano l'uomo per prendergli gli stivali; quindi io mi compiaccio che nel Codice, che abbiamo presente, si trovi un articolo che punisca di morte l'individuo che spoglia un ferito o un prigioniero.

La Commissione ha voluto farmi l'onore di accettare 4 articoli, che io ho aggiunti al Codice che noi dobbiamo approvare. Questi quattro articoli hanno per iscopo di rendere possibile, di trasportare dal campo del sentimentalismo a quello della realtà e dell'attuazione, il principio della neutralità dei feriti.

L'estensione del principio della neutralità dei feriti alle guerre marittime fu proposto dal Gabinetto dell'onorevole Rattazzi l'anno scorso, e nel mese di ottobre ultimo è stato consentito dall'Europa, comunque non sieno ancora ratificati gli articoli del trattato, che è risultato dal congresso di Ginevra.

Ma, comunque non siano avvenute ancora queste ratifiche, per noi Italiani, che abbiamo proposta la estensione del principio di neutralità alle guerre marittime, oggi che ci troviamo con un Codice penale marittimo da approvare, è un fare onore alla nostra firma l'introdurre la conseguenza legale di questo principio di neutralità, vale a dire le pene per coloro che sconoscono questo principio, o ne abusano.

Per queste ragioni, io ho formulato quattro articoli che credo essenziali a compiere una tale opera.

Gli articoli di cui ha dato lettura l'onorevole presidente sono i seguenti:

« Art. 306. Il furto, l'appropriazione indebita o la devastazione di viveri, medicamenti, suppellettili e strumenti destinati alla cura degl'infermi o feriti, a qualunque dei belligeranti si appartenessero, sarà punito col massimo della reclusione militare. »

Lo scopo di questo principio della neutralità, da cui ci dobbiamo attendere tanti benefizi, non è uno scopo puramente sentimentale. Questo scopo fu dettato dalla professione medica per facilitare la cura dei feriti e diminuire il numero delle mutilazioni e la mortalità.

Ora, se nella determinazione delle qualità che rendono il furto più grave, non si aggrava la pena per il furto di oggetti di medicamenti e d'istrumenti, o per la loro devastazione, si avrà l'inconveniente che, mentre si protegge il ferito col comminare la pena di morte contro chi lo spoglia, si verrebbe poi a permettere la spogliazione delle cose più essenziali al suo salvamento, quali sono i medicamenti e gli istrumenti di chirurgia. Per questa ragione io ho proposto una pena che non è poi gravissima, cioè il massimo della reclusione militare.

Il secondo articolo che propongo è questo:

« Art. 307. La detenzione arbitraria di feriti od infermi neutralizzati sarà punita coi lavori forzati a tempo. »

Una volta che si è accettata la neutralità dei feriti,

bisogna ammettere che chi sconosce questo principio, che ritiene un ferito che si è convenuto di dover restituire, commette una infrazione per la quale deve essere punito. Se la Camera trova che il primo grado dei lavori forzati sia una pena troppo grave, la diminuisca.

Io non insisto sulla pena; quello che domando è, che questo reato entri nel Codice penale, che ogni ufficiale il quale sa che ha l'obbligo di restituire il ferito, o prigioniero infermo, non lo debba ritenere nè nascondere; per cui ho aggiunto la qualifica di detenzione arbitraria dei feriti o infermi.

L'articolo terzo che propongo è una emanazione del secondo. È solamente la distinzione della detenzione arbitraria di persone neutralizzate da quegli altri infermi o feriti:

« La detenzione arbitraria di persone neutralizzate, nè inferme, nè ferite, è punita con la reclusione militare non minore di sette anni. »

Il principio di neutralità si estende anche ai medici e chirurghi, e agl'infermieri, ecc.

Ebbene queste persone essendo neutralizzate per servizi che rendono agli infermi, naturalmente per conseguenza legittima ne viene che si deve riconoscere il loro diritto alla neutralità; ma che se si sconosce il loro diritto alla neutralità, questo reato non debbe essere punito colla medesima pena colla quale è punita la detenzione arbitraria di infermi o feriti; e per tal ragione ho proposto che la detenzione delle persone nè inferme, nè ferite, venga punita con una pena minore.

Finalmente l'ultimo articolo da me proposto suona così:

« La frode commessa simulando infermità o ferite, o le altre qualità che rendono una persona neutrale, sarà punita col massimo della reclusione militare. »

Io ho creduto, signori, che la frode fatta abusando della neutralità, la frode commessa simulando le qualità che fanno aver diritto alla neutralità venga punita col *maximum* della reclusione militare.

Ho creduto di dover punire questo reato con una pena leggiera, se si vuole, ma che serve a fortificare maggiormente il principio della disciplina e della moralità: e la Commissione ha accettato anche quest'articolo.

Io non ho altro da aggiungere, o signori, che pregarvi del vostro appoggio, poichè le mie proposte mi sembrano essere per sè stesse chiare abbastanza, perchè la Camera possa aver bisogno di ulteriori chiarimenti.

MAZZARELLA. (*Della Commissione*) Signori, ho chiesto la parola per dare una spiegazione intorno al mio modo di procedere in questa questione.

Trattandosi di cose che riguardano la giustizia penale, io credo che quegli il quale in seno alla Commissione si trovò di aver parere diverso dagli altri membri, sia in debito, non già di ragionare per le lunghe, ma soltanto di dire alcune parole che giovino a di-

chiarare quale sia il suo voto in questa importantissima materia.

Come membro della Commissione devo e posso dire che lo scopo di essa, al quale volentieri ho preso parte, lo scopo di essa è stato di togliersi dagli imbarazzi che ci erano e ci sono continuamente creati dall'editto del 1826.

Bisogna pensare a questo che, in fatto di diritto comune penale, abbiamo un Codice, il quale per ora non vien toccato. Lo sarà in appresso e dovrà essere riformato, ma ora è intatto. Per quel che riguarda gli affari dell'esercito abbiamo altresì un altro Codice, il quale altresì aspetta riforme, e intanto resta intatto. Ma per quanto riguarda gli affari marittimi non vi è un Codice e solo abbiamo l'editto del 1826. Basta, o signori, non già avere l'esperienza che l'onorevole Corrado, come agente fiscale, ne ha avuta per sapere che cosa sia quell'editto del 1826; è sufficiente solo d'aprirlo e leggerne un qualche tratto, per comprendere che cosa significhi quel barbaro editto.

Ora, la Commissione non presenta già una riforma rispetto alla giustizia penale. La Commissione ha ben compreso, generalmente parlando, che per poter offrire una riforma simile, si sarebbe dovuto cominciare dal riformare il Codice che riguarda il diritto comune nelle cose penali. Poichè quel Codice rimane ancora quel che è, scopo della Commissione è stato di far sì che la giustizia penale negli affari marittimi sia posta per ora al medesimo livello in cui si trova la giustizia per tutt'gli altri affari. Intendendo a ciò, non ha pensato quindi ad introdurre delle riforme radicali, ma solo di far sì che molti inconvenienti siano tolti. E son certo che non vi è deputato il quale non riconosca ben volentieri quale sia stato il lavoro della Commissione. Lo stesso onorevole Corrado, nel presentare i suoi emendamenti, ha lasciato intatti i principii da cui la Commissione si è fatta governare.

L'onorevole Corrado ha compreso che, se avesse toccato quei principii, certo la Commissione si sarebbe messa in campo tale, da esserle impossibile di potersi reggere. E quindi, o signori, l'inconveniente, che la riforma produrrebbe nei campi, permettetemi la parola, secondari, è questo che crea contraddizioni; e poichè egli è certo che bisogna lasciare intatti i principii generali, non si sarebbe potuto accettare.

Quanto agli emendamenti presentati dall'onorevole Corrado, io lo dichiaro francamente, e l'ho già dichiarato ai miei colleghi della Commissione, che, generalmente parlando, io li accetto. E ho domandato la parola non per altro, che per presentare questa dichiarazione del mio voto.

Del pari confesso che, per parte mia, accetto gli articoli che sono stati presentati dall'onorevole Palasciano. Quegli articoli riguardano cose importantissime, le quali sono state messe innanzi a tutta l'Europa, dopo la grave discussione che in Ginevra ebbe

luogo in ottobre ultimo. Siano o non siano state accettate quelle disposizioni dai vari Governi di Europa, certo è, che una discussione, o signori, è avvenuta in un modo solenne. In essa si è parlato di cose importantissime, di cose che riguardano le nazionalità in generale. E giacchè il destro ora ci si presenta, l'Italia non deve essere forse la prima ad accettare questi articoli voluti ormai dalla civiltà, e metterli in esecuzione?

Quanto a me, o signori, credo che la Commissione sarà anche disposta ad accettarli; ma checchè ne sia della Commissione, quanto a me dichiaro di accettare altresì gli articoli presentati dall'onorevole Palasciano.

Signori, io sento non dovere allungarmi per presentare gli argomenti da sostenere ciò che dico. Tali argomenti sono stati dati, e la Camera li ha uditi. Come membro che, nel seno della Commissione, dissento da quanto essa nella sua maggioranza pensa, certo non desidero di procedere a lungo in questo discorso. E poichè ho domandato la parola solo per dare una spiegazione intorno al mio voto, e avendola data, del che ne ringrazio l'onorevole presidente, altro non devo fare, o signori, senonchè tacermi, e far sì che la discussione abbia luogo come la Camera crederà. Io mi sentirò onorato di dare il mio voto secondo le spiegazioni che ho esposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

BERTOLE-VIALE, ministro per la guerra. Io ho domandato la parola non già per entrare nel merito della discussione, giacchè è materia questa troppo superiore alle mie forze, e spetterebbe al mio collega il guardasigilli più specialmente il trattarla, e mi spiace che egli sia in questa circostanza trattenuto nell'altro ramo del Parlamento per la discussione di un'altra legge; ma ho domandato la parola per fare una dichiarazione, dopo che ho inteso le parole pronunziate dall'onorevole Palasciano e quelle pronunziate dall'onorevole Mazzarella.

La dichiarazione che io intendo di fare alla Camera è la seguente: l'onorevole Palasciano ha presentato quattro articoli aggiuntivi al Codice marittimo, i quali bisognerebbe estendere per naturale conseguenza al Codice militare per l'esercito.

Ripeto, non voglio entrare nel merito di questi articoli, ma debbo dichiarare alla Camera che, sebbene nell'ottobre passato una convenzione sia stata trattata a Ginevra, per mezzo dei delegati delle singole potenze, i quali, in seguito ad iniziativa presa dall'Italia, ebbero a riunirsi in quella località, onde estendere la convenzione approvata nel 1864 sulla neutralità dei feriti alla marina, e per trattare anche quelle miglioni che si potessero introdurre nella primitiva convenzione, sebbene, dico, quella convenzione sia stata discussa e formulata, però non fu ancora ratificata dai

rispettivi Governi. I loro commissari ebbero bensì incarico di trattare, secondo le istruzioni che avevano ricevute dai loro Governi, le basi generali dell'estensione di quella convenzione alla marina da guerra, ma colla riserva di riferirne ai rispettivi Governi per la loro approvazione.

Ora io debbo dichiarare che fino a questo momento la presidenza di quella Commissione, che risiede presso il Governo svizzero, non ha presa ancora l'iniziativa affinché quel progetto di convenzione ottenga la definitiva ratifica.

A me parrebbe quindi conveniente di aspettare che quella convenzione sia ratificata da tutte le potenze le quali concorsero a formularla od aderirono alla prima convenzione, giacchè essa non è entrata finora nel diritto internazionale; e lo stabilire noi per i primi una giurisprudenza speciale senza la reciprocità, mi parrebbe poco riguardevole verso gli altri contraenti.

Per parte mia io non ho alcuna difficoltà, anche a nome del Governo, di dichiarare che si potrebbe esaminare la questione, quando la convenzione fosse stata ratificata da tutte le potenze firmatarie della primitiva convenzione. E se questa dichiarazione può appagare l'onorevole Palasciano, io lo pregherei a ritirare i suoi emendamenti, salvò a ripresentarli quando la convenzione sia ratificata.

PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanminiatielli ha facoltà di parlare.

SANMINIATELLI. Mentre io mi sento trascinato a prendere parte a questa discussione importante, guarentisco alla Camera che mi limiterò a poche parole. Io parlo per esprimere un desiderio agli onorevoli nostri colleghi della Commissione, ed aveva anche intenzione di parlare per formulare una domanda all'onorevole guardasigilli; ma essendo egli assente (e sento per causa giusta e superiore), la mia domanda si convertirà in un desiderio al quale egli risponderà, spero, alla sua volta in una delle venture tornate.

Dico del desiderio che mi piace sottoporre agli onorevoli colleghi della Commissione. Giova rammentare come il Codice penale che ci si propone oggi per la marina, e che sarà il primo Codice penale marittimo italiano, altro per la parte generale non è, a confessione del Ministero che lo propone e della Commissione che lo ripropone, se non che una seconda edizione nemmeno riveduta e corretta del Codice penale militare comune, salvo le aggiunte rese indispensabili dalla specialità della materia. Mosso da questa considerazione, l'onorevole Corrado con un discorso improntato di pratica opportunità, e con quel calore che viene dall'affetto, proponeva ieri che si prendesse quest'occasione per introdurre nel nuovo Codice penale marittimo quelle riforme che l'esperienza ha ormai chiarite necessarie nel Codice penale militare comune.

Dichiaro francamente che concordo colla più gran

parte degli emendamenti proposti dall'onorevole Corrado. Mi pare che non si possa discutere sul serio riguardo ad alcuni punti, come sono i seguenti: a) la detrazione del tempo della custodia preventiva dalla pena, detrazione che l'onorevole Corrado vorrebbe resa obbligatoria ed estesa anche ai casi di reati puniti con reclusione militare; b) la circostanza dell'ebbrezza completa e non maliziosamente procurata, da riporre fra le cause diminuenti d'imputazione, e ciò non ostante le argute riflessioni dell'onorevole Fambri, le quali, se fossero vere, sarebbero vere egualmente per la legge militare eccezionale e per la legge penale comune: lo che non vorrebbe essere sostenuto da alcuno, quantunque leggermente versato in queste materie.

c) Non mi pare altresì che lungamente si possa discutere sull'accettare o no la proposta, che la provocazione abbia a considerarsi, anche pel militare, come causa diminvente l'imputazione, anche quando non costituisca un vero e proprio reato del superiore. d) Così è della distinzione che l'onorevole Corrado vorrebbe introdotta tra i casi di agguato e d'impeto nelle vie di fatto contro i superiori. e) Lo stesso si dica dell'opportunità d'infliggere in taluni casi di diserzione il solo carcere militare, e di rilasciarne altri alla competenza dei comandanti di corpo, e a pene disciplinari; f) così la lieve modificazione che l'onorevole Corrado vorrebbe introdotta nell'articolo 170 del progetto in discussione; g) e la dichiarazione che vorrebbe aggiunta alla definizione della prevaricazione, esserne cioè estremo, necessario il danno effettivo.

h) Così è evidente, a mio credere, la giustizia e la convenienza che si esiga l'assistenza d'ambe le parti, non soltanto del pubblico Ministero, a quei sorteggi che si richiedono per la composizione dei tribunali militari.

Io approvo questi emendamenti proposti dall'onorevole Corrado, e mi sottoscrivo altresì al concetto generale che lo ha mosso a proporli. Anzi, mi dolgo che la Commissione non l'abbia prevenuto, e ci sia stata avvara degli altri emendamenti, che ci dice di avere preparati e studiati. Imperocchè mi sembra che contenga una parte di vero, ma non sia sufficiente la ragione alla quale la Commissione si arrese, e che, dalle parole dell'onorevole Mazzarella, parrebbe averla determinata ad insistere nel suo rifiuto.

Nè mi pare sufficiente quella ragione, la quale consiste nel dire che noi non dobbiamo creare una ineguaglianza di trattamento penale fra le nostre forze di mare e quelle di terra.

Non mi pare sufficiente questo motivo; imperocchè, o signori, prescindendo dalle considerazioni esposte dall'onorevole Corrado e da ogni altra considerazione, mi sembra che non sarebbe malagevole lo sfuggire a un'obbiezione, la quale infine non è che di convenienza.

Gli emendamenti proposti dall'onorevole Corrado,

quelli in particolare da me rammentati, non guastano per nulla l'economia del progetto che si sta discutendo, e non guasterebbero per nulla, io soggiungo, l'economia del Codice penale militare comune che si conserva.

Nessuna difficoltà ci sarebbe, con un semplice articolo, che potrebbe essere l'articolo quinto della legge, a dichiarare che queste ed altre modificazioni, suggerite dall'esperienza, desiderate da quanti hanno pratica in simili affari (gli onorevoli colleghi che compongono la Commissione me ne saranno buoni testimoni), nessuna difficoltà, dico, ci sarebbe con un articolo apposito stabilire che codeste modificazioni abbiano vigore di legge non solo nel Codice penale marittimo, ma ancora nel Codice penale militare che si conserva.

Ecco il desiderio che io volevo sottoporre alla Commissione.

Prima di tutto desidero che la Commissione accetti gli emendamenti proposti dall'onorevole Corrado; in secondo luogo desidero che, quando la Commissione li avrà accettati, con un articolo di legge dichiarare che quegli stessi miglioramenti che s'introducono nel Codice penale per le forze di mare siano pure introdotti nel Codice penale che si conserva per le forze di terra.

Io non ho voluto formulare quest'articolo, imperocchè non mi attribuisco punto il merito d'una proposta la quale in sostanza non è mia, ma nacque dal cozzo dell'antecedente proposta della Commissione e delle idee dell'onorevole Corrado.

Io voglio sperare d'altronde che la Commissione e molto meno l'onorevole Corrado si opporranno alla mia subalterna proposta.

Ho finito per la Commissione.

Ecco quanto avrei domandato all'onorevole ministro guardasigilli, se fosse stato presente. Egli risponderà, nonostante, dopo lette le mie parole, in altra seduta. La mia domanda si collega intimamente coll'argomento alla cui discussione attendiamo.

Signori, noi siamo per la nostra legislazione penale in una condizione ben singolare, singolarità di condizione avvertita dalla Commissione nel suo rapporto. Io non discuto menomamente l'opportunità, la necessità, anzi l'urgenza di adottare il progetto ministeriale di Codice penale marittimo. Questa non è tanto una riforma legislativa necessarissima, vista l'enormezza dell'editto del 1826, quanto una politica necessità, perchè, non giova dissimularlo, noi abbiamo un'intera, bella e forte provincia del regno, la Venezia, la quale non ha un Codice penale marittimo. Questa necessità, quest'urgenza fu avvertita dall'onorevole Biancheri, che propose il Codice che si sta discutendo fin dal principio dell'anno passato. Sono due anni che quest'urgenza pesa sopra di noi; è tempo di uscirne. Ma intanto che cosa andiamo facendo? Noi stiamo per unificare soltanto il Codice penale militare marittimo;

e così, mentre avremo l'unificazione nella legislazione penale eccezionale, quale è la legislazione penale militare, non l'avremo nella legislazione penale comune.

Noi stiamo per estendere in sostanza alla Venezia uno dei vecchi Codici, lasciandoci in fine trascinare dalla stessa considerazione che mosse l'onorevole guardasigilli a quel suo progetto di unificazione legislativa che si sta oggi discutendo nel seno non so se di una Commissione o di una Giunta della Camera.

Il guardasigilli (la Camera lo rammenta) vorrebbe che si estendesse senz'altro alla Venezia la legislazione penale comune delle antiche provincie, ossia il Codice penale sardo divenuto italiano. Egli lascia sussistere lo screzio della diversità per queste provincie toscane, lascia in permanenza questa legislativa deformità della disparità della legislazione con cui, nelle materie penali, sono retti, a pochi passi di distanza, i cittadini di un medesimo regno.

Ora qui non vi saranno nè nella Camera nè fuori due opinioni discordi: questa condizione di cose è intollerabile e deve presto cessare. Eppure si va dicendo tutto giorno, e lo ha ripetuto la Commissione nella sua relazione: andiamo innanzi, facciamo una legge provvisoria, perchè la necessità vuole che ci sia una legge.

La Venezia è senza legge penale marittima: estendiamo ad essa una legge vecchia; anzi applichiamo a tutta la marina una vecchia legge comunque meno cattiva di una ancora più antica. E le riforme e la unificazione di tutta la legislazione penale verranno in appresso.

Noi andiamo a fare per la marina, per questa parte così nobile e così cospicua delle nostre forze, una legge della quale si riconoscono tutti i difetti, ma la facciamo.

Diciamo che le riforme verranno dopo la unificazione del diritto penale comune; e intanto non provvediamo a questa unificazione, nè procuriamo che ci sia provveduto; e nella legislazione penale eccezionale lasciamo sussistere, perchè rimangono nella legislazione penale comune non ancora riformata e neppure unificata, i vecchi pregiudizi ed errori.

Cosicchè noi andiamo veramente a ritroso di quell'ordine logico che dovremmo seguire; noi calpestiamo le gloriose tradizioni scientifiche e legislative alle quali ci dovremmo quotidianamente ispirare. E tutto questo perchè? Perchè, non giova dissimularlo, si ha paura della unificazione nella legislazione penale comune. Io non posso astenermi dal dire e ripetere questa parola che definisce la situazione.

La paura del progresso ci ha trattenuti. Questa è la influenza che agì segretamente sull'animo di moltissimi.

Si ha paura, perchè col progetto dell'unificazione della legislazione penale comune si risolleverebbe la questione della pena di morte. Cos'è che ci trat-

tiene dal risollevarla questa formidabile questione? La paura, niente altro che la paura. Anzi io dico che si ha il torto di non formularla espressamente, perchè nel campo delle riforme legislative questa è la principale obiezione che possa sollevarsi contro gli abolizionisti: la paura. Non parlo, come la Camera intende, dello spavento maggiore o minore che il patibolo in piedi incute ai colpevoli, ma della paura che l'idea di vedere scomparire il patibolo incute a molti degli onesti.

Dell'importanza di questa paura, come fatto sociale da tenersi in conto nella soluzione dell'arduo problema, io sono pronto a convenire, ma con esso gioverà pure un giorno venire a fronte per discuterne il preciso valore, per vedere se sia un titolo sufficiente di giustificazione di una pena enorme ed irreparabile, per vedere se il legislatore debba sopportare questo pregiudizio nato dalle abitudini della gente, o davvero accingersi coraggiosamente colla prova dei fatti a convincere gl'increduli ed i timorosi.

Soprattutto quello che mi spaventa è la paura di coloro che non la confessano. Allora dallo stato di obiezione che ammette di essere discussa si converte in una forza cieca ed irresistibile che attraversa ed impedisce perfino la discussione di qualunque progetto di abolizione.

Ora, signori, io non dirò che l'onorevole guardasigilli appartenga alla famiglia di questi ultimi uomini paurosi. Saranno state altre le ragioni le quali l'avranno trattenuto dal proporre senz'altro quell'unificazione del diritto penale comune che ci avrebbe risparmiata, per esempio, la discussione odierna, che ci risparmierebbe poi la discussione alla quale dovremo venire, quando si tratterà di riformare questo Codice penale marittimo per porlo in consonanza col Codice comune.

Saranno state altre le ragioni per le quali io credo che divida col Governo proponente la responsabilità della proposta di questo Codice penale marittimo provvisorio. Ma a me giova di richiamare l'attenzione del guardasigilli sopra un riflesso e sopra due date.

Il riflesso è molto semplice, cioè che la unificazione della legislazione penale è oggimai una necessità ed un dovere di prim'ordine. In uno Stato se v'ha parte di legislazione la quale debba prontamente e ad ogni costo avere unificata, quella è della legislazione penale. Questa unificazione avrebbe dovuto essere la prima. Invece per le solite ragioni noi incominciammo dalla legislazione civile.

Le due date che voglio rammentare al guardasigilli son le seguenti.

La prima è quella del lavoro che la Commissione, al seguito di un voto della Camera incaricata dal Ministero di giustizia di compilare un progetto di Codice penale comune, ha presentato. Non si dica più che quel lavoro

non è compiuto e che giova far presto. Quel lavoro (che è riuscito come dagli illustri componenti la Commissione era da aspettarsi, dottissimo), quel lavoro fu stampato e presentato al ministro guardasigilli da molto tempo. Bene è che la Camera lo sappia; imperocchè noi stiamo discutendo per urgenza questo Codice penale eccezionale per le forze di mare con tutte le sue mende, come se fosse di là da venire il tipo della perfezione, il nuovo progetto di Codice penale comune, mentre questo progetto non fu distribuito alla Camera, ma circola per le mani di tutti gli studiosi. Io l'ho qui presente come l'avranno, credo, molti dei miei onorevoli colleghi, e porta la data del 17 maggio 1867, lo che vuol dire che conta otto mesi e più.

L'altra data si è quella del voto col quale la Camera si diresse al Ministero di giustizia nel 1865, perchè il ministro guardasigilli d'allora provvedesse alla sollecita unificazione del diritto penale comune. Questo voto fu formulato in un ordine del giorno, se non erro, dell'onorevole Giorgini così concepito:

« La Camera invita il ministro guardasigilli a presentare nella prossima Sessione (eravamo nel 1866) un progetto di legge che, preso in esame il decreto del 17 febbraio 1865 (contenente le modificazioni napoletane) provveda alla unificazione completa della legislazione penale del regno. »

Signori, mi pare che abbiamo aspettato abbastanza. È venuto, mi pare, il momento di domandare al guardasigilli che cosa fa e che cosa intende di fare.

Il ministro guardasigilli ci dirà (ove egli non credesse di dirlo, tornerò a domandarglielo) i motivi del lunghissimo indugio; indugio inglorioso e funesto, imperocchè, o signori, lo ripeto (ed in ciò tutte le mie osservazioni si riassumono), noi ci troviamo a discutere un Codice penale eccezionale provvisorio, di cui la Commissione che lo propone ha pure confessato i difetti e gl'inconvenienti; noi ci troviamo in questa dolorosa e laboriosa necessità, unicamente perchè non si è finora soddisfatto al voto della Camera e del paese, di vedere unificata e riformata la legislazione penale comune.

Abbiamo ancora dovuto assistere allo spettacolo di una Commissione composta di bravi uomini, che ha per relatore un nostro collega, il cui nome subito si associa all'idea delle riforme da introdurre in ogni ordine della legislazione del nostro paese, la qual Commissione, messasi attorno al progetto di questo Codice, eccezionale sì, ma importantissimo, per rispettare le condizioni di fatto, nelle quali versiamo, e per aspettare le riforme future, rinunziò a quell'opera di alta sapienza legislativa, che era da aspettarsi da lei, e si contentò, mi duole il dirlo, di una correzione poco più che grammaticale del progetto del Ministero.

BARGONI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bar-

goni. Lo prevengo però che vi sono altri quattro iscritti. Se crede di sentirli prima, o parlare subito, è nella sua libera facoltà.

BARGONI, relatore. Giacchè viene il mio turno, preferisco prendere la parola in questo momento: prima di tutto perchè mi corre l'obbligo di ringraziare l'onorevole Sanminiatielli delle parole gentili, benchè io senta di non meritarme, che mi ha indirizzato; ed in secondo luogo per dichiarargli immediatamente che la Commissione si associa di gran cuore alla sua impazienza per vedere effettuata la rinnovazione della nostra legislazione penale.

La Commissione è siffattamente d'accordo coll'onorevole Sanminiatielli, che fin da ieri essa ha preparato un ordine del giorno che intende di raccomandare alla Camera. Essa crede che sia venuto il momento di non procrastinare più a lungo il miglioramento della nostra legislazione penale, crede che questo indugio, tanto a ragione lamentato dall'onorevole Sanminiatielli, nel presentare al Parlamento il progetto di un nuovo Codice penale che tutti sanno esistere, e che i soli membri del Parlamento non possono ancora vedere in forma ufficiale davanti a se stessi, bisogna che abbia un termine.

In questo senso, ed anche perchè vi è condotta dalla natura stessa dell'argomento, la Commissione predisponessa adunque un ordine del giorno così concepito:

« La Camera invita il Ministero a presentare nella prossima Sessione i progetti di riforma della legislazione penale, e passa all'ordine del giorno. »

Abbiamo parlato di Sessione prossima non per provocare a questo riguardo una risposta qualsiasi da parte del Ministero, sapendo come in cose che toccano la prerogativa reale non debbano intervenire dichiarazioni di sorta alcuna, ma perchè, conoscendo noi l'articolo dello Statuto, il quale dice che le Sessioni sono annuali, e dall'altro canto vedendo come la presente Sessione siasi prolungata oltre il suo termine normale, dobbiamo credere assai prossimo il cominciamento di un'altra.

Abbiamo inoltre creduto che, se questa Camera desse a se stessa l'affidamento che nel programma della ventura Sessione si comprenderà la riforma della legislazione penale, potrebbe con molta maggiore facilità votare questo Codice, non ostante i difetti che da tutte le parti furono in esso appuntati, e che la Commissione per la prima non ha dissimulati.

Dovendo ora parlare degli emendamenti stati presentati, mi corre l'obbligo di giustificare anzitutto la Commissione dalle accuse più gagliarde che ieri le furono rivolte dall'onorevole Corrado. Credo che mi riuscirà non difficile il farlo. E se d'una cosa mi duole, egli è che alla mia volta qualche accusa dovrò rivolgere all'accusatore, il quale, se per una parte non ha mancato di volgere dichiarazioni benevole ad alcuno tra i membri della Commissione, per altra parte ha mostrato di

non aver veduto che l'elemento militare era in essa assai degnamente rappresentato, soprattutto mediante egregi ufficiali di quell'arma stessa a cui il Codice si riferisce.

CORRADO. Domando la parola.

BARGONI, relatore. Un'altra cosa soprattutto mi duole che egli abbia dimenticato, ed è la seguente. La Commissione è stata assai gelosa, scrupolosa anzi sino al punto da meritare i rimproveri suoi e di altri deputati, nell'esame che fece di tutte le parti del Codice che potevano riguardare la legislazione penale militare vigente per l'esercito, la quale legislazione essa ha lasciato intatta, meno in alcuni articoli pochissimi e poco rilevanti, ove introdusse modificazioni di forma dirette, non a cambiare il concetto, ma a renderlo più chiaro in seguito ad inconvenienti che la esperienza aveva dimostrato essere accaduti.

Tutto questo è vero. Ma l'onorevole Corrado non ha osservato che in quegli articoli affatto nuovi, in quegli articoli cioè i quali trattavano esclusivamente della parte riflettente i reati marittimi, in quegli articoli insomma in cui anche il nuovo progetto, per necessità della materia, si scostava dal Codice militare, la Commissione è stata assai meno scrupolosa, e se avesse preveduto una discussione di questo genere, certo non avrebbe mancato, per quanto il vantare se stessi non possa essere nelle abitudini di quanti la compongono, non avrebbe mancato, io dico, di mettere in luce quante sono le mitigazioni di pena che in molti casi essa ha introdotto, quante sono i casi in cui ha eliminata la pena di morte, quante sono soprattutto quelle più precise, quelle più esatte definizioni relative ai reati che essa ha formulate, allo scopo soprattutto di giovare agli accusati.

Fatta questa dichiarazione, m'incombe soggiungere che la Commissione poi in sostanza non ha fatto altro che adempire al suo preciso mandato. Il Codice penale marittimo, quale fu presentato dall'onorevole ministro della marina di allora, fece il suo corso normale. Ma importa osservare, e lo osservò già l'onorevole Sanminiatielli poc'anzi, che non fu già il Codice che fu mandato allo studio della Camera. A questa fu mandata una legge, mediante la quale si estendeva a tutto il regno il Codice penale militare, ampliato mediante disposizioni relative ai reati marittimi.

Sotto la impressione delle ragioni che il Governo adduceva, perchè il Codice penale marittimo venisse in questa forma adottato, gli uffizi, tranne uno rappresentato da un nostro collega che sono dolente non trovansi al banco della Commissione, perchè non è nemmeno presente a Firenze, gli uffizi diedero il mandato esplicito alla Commissione di accettare il Codice tale quale era presentato, e di sottoporlo all'approvazione della Camera.

Il nostro collega che aveva un mandato diverso, e che si costituì in minoranza, non mancò tuttavia di

far valere gagliardamente presso la Commissione le sue ragioni, per provocare un'ampia riforma; e la Commissione, per naturale deferenza verso un proprio collega, e sopra tutto poi per amore alla materia stessa che le stava dinanzi, tentò sulle prime di affrontare una vasta discussione intorno al Codice stesso; se nonchè, appena fu avviata questa discussione, di una cosa dovemmo immediatamente avvederci, vale a dire che non potevamo por mano ad una revisione seria del progetto che ci occupava, senza coreggere da capo a fondo il Codice penale militare, che era in vigore per l'esercito, e se, per l'insistenza di chi aveva diverso pensiero, avessimo voluto sobbarcarci anche a questo compito di revisione completa del Codice militare per l'esercito, un'altra difficoltà ci sarebbe apparsa; e ci apparve di fatti; quella, cioè, che volendo fare una cosa totalmente nuova, tanto per l'esercito che per l'armata, dovevasi, rispetto ai principii fondamentali, rispetto alle definizioni, rispetto a quelle supreme teorie della scienza che si debbono tradurre nella legge scritta, uniformarsi al Codice penale comune.

Ora, qui sorgeva il duplice ostacolo avvertito anche dall'onorevole Sanminiatielli, cioè che si sapeva, per una parte, dover essere prossima la riforma del Codice penale comune, e dall'altra parte che somma era l'urgenza di provvedere.

La Commissione, costretta a non entrare in questo vasto lavoro, dovè obbedire alle altre ragioni le quali per forza provocavano l'adesione al sistema che il Ministero aveva proposto; e certo, avendo essa adottato questo sistema, il Codice, non essendo più che un allegato della legge, non richiedeva una discussione molto profonda; una discussione però la richiedeva; e in ogni modo richiedeva, se non fosse altro, una lettura. Così fu che apparvero gl'inconvenienti più gravi dai vari articoli presentati; e la Commissione non esitò a cercare di toglierli, migliorando il progetto ministeriale, soprattutto, come ho già dichiarato, relativamente alla parte più strettamente riguardante i reati marittimi.

In questo stato di cose il venir oggi in campo con una serie di emendamenti crea assolutamente una difficoltà, ed una difficoltà la quale si traduce indispensabilmente in una perdita assoluta di tempo, con pregiudizio del bisogno urgente che avvi di unificare la legislazione marittima.

La Commissione quindi, e lo dichiaro esplicitamente, almeno a nome della maggioranza, non potrebbe accettare emendamenti di questa natura, se non quando le fosse fatta facoltà di formolare alla sua volta tutti quegli emendamenti che essa, per la ragione che ho detto poc'anzi, aveva cominciato a studiare e che non esiterebbe a presentare alla Camera ogniqualvolta questa credesse di adottare un altro sistema e volesse entrare a discutere apertamente tutto quanto il Codice.

Del resto, gli emendamenti che ci vennero proposti

dall'onorevole Corrado, salvo quel più maturo esame che la Camera obbligasse la Commissione a farne, non si presentano immediatamente come accettabili in tutte le loro parti. Noi troviamo che egli ha parlato con molta eloquenza sopra alcuni dei difetti che indubitatamente esistono nella legislazione penale militare, ma troviamo che coi suoi emendamenti egli stesso ha cominciato col chiedere assai meno di quanto col suo discorso faceva presagire. Se la Camera lo consente, io seguirò brevemente la serie degli emendamenti da lui presentati, dicendo su di questi l'avviso della maggioranza della Commissione.

L'onorevole Corrado ha cominciato a stigmatizzare quella distinzione che avvi negli articoli 3 e 4 relativamente alla fucilazione nel petto o nelle spalle.

È una materia sempre disgustosa questa che ha tratto alla pena di morte, e non sono certo qui per difendere tutto ciò che vi può essere d'ingrato in questi articoli di legge.

Ricordo solo all'onorevole Corrado che un emendamento sugli articoli 3 e 4 porterebbe di necessità un emendamento sull'articolo 48, che egli ha intieramente dimenticato, perchè quei primi due articoli non sono punto applicabili, se non quando vi sia l'articolo 48, e il cancellarli non vorrebbe dir nulla se l'articolo 48 esistesse. L'articolo 48 è quello che dice: « Qualora con un reato punibile colla fucilazione nel petto, concorra altro reato che importi una pena cui sia annessa la degradazione, la morte sarà eseguita col mezzo della fucilazione nella schiena. »

D'altronde in questa materia io non posso che fare appello a quanti nostri colleghi appartengono all'esercito o all'armata e siedono in questo recinto: essi certo assai meglio di me possono dire le ragioni di codesta distinzione, la quale non importa verun inasprimento di pena.

E a questo riguardo posso assicurare l'onorevole Corrado che la Commissione avrebbe sorpassato qualunque scrupolo, e, se vi fosse stato inasprimento di pena, lo avrebbe eliminato, perchè non può essere che in tempi e da uomini barbari che si ammettono simili eccessi. La distinzione sta tutta, io credo, in una questione di apprezzamento morale; non è questione che riguardi il paziente, è questione che riguarda l'onore militare, il quale vuole, secondo le consuetudini, e secondo certe leggi tradotte nella vita pratica, che il condardo, il vigliacco, sia trattato diversamente dall'uomo il quale ha condotto sempre una vita generosa, e che poi, per un deplorabile, traviamiento, si è meritata la pena capitale.

Una voce al centro. È verissimo!

BARGONI, relatore. All'articolo 9 l'onorevole Corrado propone un'aggiunta la quale consiste in una riserva; ma in realtà, se pei casi di prevaricazione, di falso e di corruzione, esistono speciali disposizioni, il dire in un altro articolo che vien riservata l'applicazione di queste

disposizioni, è cosa affatto insignificante. In un Codice, in cui molto deve badarsi alla forma del linguaggio, le riserve riescono sensibilmente oziose; nè credo che, per esprimere una riserva, varrebbe la pena di fare una modificazione all'articolo esistente.

L'onorevole Corrado ha fatto un'eccezione intorno all'articolo 24.

Coll'articolo 24 viene stabilito che si possa computare la pena del carcere militare con quella sofferta durante il procedimento, ossia col carcere preventivo; ed egli propone che si possa computare il carcere preventivo anche quando la pena sia quella della reclusione militare.

A sostenere questo suo assunto, l'onorevole Corrado ha dette delle ragioni che la Commissione non potrebbe accettare. Egli ha detto che il carcere ordinario è peggiore assai della reclusione militare. Il fatto può essere possibilissimo, e giacchè egli lo attesta, il fatto è indubitatamente vero; ma, quando si scrive una legge secondo la quale il carcere è una pena inferiore alla reclusione militare, io non saprei capire in qual modo il legislatore potrebbe poi porre delle disposizioni le quali significassero che la reclusione, invece di essere una pena maggiore, sarebbe una pena eguale.

D'altronde, se l'onorevole Corrado osserva la corrispondenza di altri articoli; se considera che in quei casi, a cui egli più particolarmente alludeva, vi può essere il concorso di circostanze attenuanti; se considera che, mercè il concorso di circostanze attenuanti, la reclusione militare può essere commutata col carcere militare, evidentemente comprenderà che per quei casi egli ha modo di veder raggiunto lo stesso risultato senza bisogno di scrivere quell'emendamento.

Viene la questione dell'ebbrezza sulla quale altri oratori hanno già parlato. Nel sostenere l'emendamento a questa relativo, l'onorevole Corrado alludeva ai reati d'insubordinazione, di rivolta e simili, pei quali vi sono apposite disposizioni più avanti nello stesso Codice. Ad ogni modo, o si tratta di quell'ebbrezza che, sebbene sia chiamata ebbrezza piena, suppone sempre una qualche conoscenza dell'atto che si compie, e su questa il Codice non fa distinzioni; o l'onorevole Corrado ha in mente quell'ebbrezza così completa che toglie ad un uomo la conoscenza intera ed assoluta di ciò che fa, ed in questo caso credo che prima di tutto avvii l'applicazione di quel principio generale, pel quale allorchè non vi è conoscenza del fatto che si compie, il fatto stesso non può considerarsi colposo; in secondo luogo poi credo che nessun tribunale si troverebbe imbarazzato ad applicare il secondo alinea dello stesso eccepito articolo 56, il quale dice che non vi sarà reato se l'imputato vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

L'articolo 72 condusse l'onorevole Corrado a richiamare avvenimenti che non si possono senza com-

mozione ricordare; ma, facendo allusione ai casi del 1862, l'onorevole Corrado credette citare fatti i quali sarebbero altrettanti errori d'una suprema magistratura.

Non so se l'errore che può essere stato in qualche guisa commesso sia una ragione sufficiente per poter modificare l'articolo 72 del Codice quale sarebbe oggi proposto e quale esisteva già nel Codice militare; molto meno poi lo so, quando veggio che per trovare un rimedio a quella locuzione del Codice, che avrebbe dato luogo ad errori d'applicazione, l'onorevole Corrado fa un'aggiunta che, a mio avviso, non salva la possibilità del ripetersi di simili errori. Io comprendo l'onorevole Corte, il quale, correndo per un'altra fila di ragionamenti, dice: si abolisca il reato di tradimento; ma non comprendo l'onorevole Corrado, il quale dice: il reato di tradimento vi sia, ma non limitatevi a dire che è colpevole di tradimento chi porterà le armi contro lo Stato; dite che sarà colpevole di tradimento chi porterà le armi contro lo Stato coll'animo determinato di abbattere il Governo e di attentare contro l'integrità della nazione.

In verità, io non so, quando si portano le armi contro lo Stato, che cosa si voglia fare se non abbattere il Governo ed attentare contro l'integrità della nazione. La questione starà tutta nella circostanza dell'animo deliberato, ma in qualunque reato la prima questione che i giudici si propongono, è di vedere appunto se vi era o non vi era cotesto animo deliberato; dimodochè l'aggiunta mi pare per lo meno interamente superflua.

Sulla questione della provocazione io non dovrei che ripetere le cose già state dette dall'onorevole Corte; per essere più breve, sorpasso dunque a questo punto, accettando le confutazioni che dall'onorevole Corte vennero fatte. Dirò soltanto che, quando l'onorevole Corrado ci metteva dinanzi, da una parte, il capitano che, per essere soggetto ad una pena di due mesi, può perdere la sua carriera, dall'altra il subordinato che può essere esposto alla pena di morte, io non ho nessuno scrupolo a lasciare che il capitano abbia i suoi due mesi di pena e perda contemporaneamente la sua carriera per sempre.

Relativamente all'articolo 163, contro l'emendamento proposto dall'onorevole Corrado, sta una delle ragioni che ho già detto poc'anzi, cioè che l'applicazione delle circostanze attenuanti può fargli raggiungere lo scopo, in quanto che la pena della reclusione può discendere e diventare quella del carcere militare; e credo che la pratica, che egli ha invocato, lo avrà fatto avvertito che in molti casi accade precisamente così.

Quello poi che non potremmo assolutamente acconsentire è che, ammessa la diserzione, si apra la possibilità che il disertore sia punito anche soltanto in via disciplinare. In una revisione di questa materia si

potrà stabilire che certi casi dal Codice ora considerati come diserzione non siano più costituenti il reato di diserzione, ma siano semplici infrazioni di disciplina, e allora il regolamento disciplinare verrà a colpirli, e saranno sottratti alla competenza del Codice; ma che si usi il linguaggio, in virtù del quale il reato sia di diserzione, in virtù del quale il colpevole si chiami disertore, e che poi lo si sottragga alla competenza del tribunale per sottoporlo a pene disciplinari per parte del comandante del corpo, è cosa che non saprei accettare.

Mi corre obbligo di dare una spiegazione all'onorevole Corrado sopra l'articolo 166 della Commissione, che corrisponde all'articolo 164 del Ministero. Qui egli propone di sopprimere l'alea 5, che è diventato il nostro alea 4, ma nello stesso tempo dichiara essere pronto a ritirare il suo emendamento, quando la Commissione gli dia quelle spiegazioni che egli non ha saputo indovinare.

L'articolo dice:

« La pena della reclusione militare sarà di due a tre anni;... »

« 4° Se il disertore ha preso servizio in una nave di commercio nazionale. »

La ragione dell'aggravamento di pena è parsa alla Commissione semplicissima. Se non ci fosse un aggravio di pena, la tentazione più facile, la tentazione più ovvia, la tentazione più ordinaria, più frequente, più comune, da cui sarebbe trascinato il militare che serve nella marina, sarebbe quella di abbandonarla per andare a prendere servizio sopra una nave di commercio nazionale.

L'onorevole Corrado ha fatto appello alle prime nozioni legali che s'insegnano nelle scuole, quando si ragiona di questa materia; ma è facile ricordargli la teoria della contropinta, per essere sicuro che egli ritirerà il suo emendamento.

All'articolo 307 l'onorevole Corrado propone che si dica, nei casi di prevaricazione, che il danno dell'amministrazione di marina debba essere *reale ed effettivo*. Egli teme che, se non si aggiungono queste due parole, possa nascere un inconveniente nell'applicazione della legge, ed egli lo ha abbastanza diffusamente esposto.

Sta il fatto che in molti casi, dopo aver recato un danno all'amministrazione di marina, come a qualsiasi altra amministrazione dello Stato, chi ha recato il danno si mette in condizione di risarcire l'amministrazione danneggiata.

Ma crede l'onorevole Corrado che, quand'anche quest'obbligo del risarcimento, che esiste pur sempre, diventi un fatto, crede egli che il danno cessi di essere stato davvero un danno per l'amministrazione che lo ha subito? Come si possono confondere queste due cose del fatto materiale della prevaricazione e della colpa commessa, epperò punibile, stante la realtà del danno recato, col fatto del risarcimento, ancorchè

effettivamente prestato? E quando egli avrà messo le sue parole *danno reale ed effettivo*, crede egli che il tribunale che volesse procedere ad una interpretazione diversa da quella da lui vagheggiata, si troverebbe imbarazzato nel farlo? Non potrebbe il tribunale dir sempre: il danno voi l'avete recato reale ed effettivo, tanto è vero che siete poscia concorso a risarcirlo? Il fatto stesso del risarcimento non potrebbe in qualche caso essere una prova della realtà del danno arrecato?

L'emendamento all'articolo 318 viene domandato in garanzia del modo di costituzione del tribunale militare marittimo, e l'onorevole Corrado ha chiesto che il sorteggio di cui si parla in quest'articolo debba venir fatto alla presenza del segretario del tribunale marittimo.

La Commissione ha creduto, e probabilmente lo ha creduto il Ministero nel proporre il Codice, che, quando i tribunali sono costituiti ed hanno un segretario, quella operazione si compia col suo concorso.

Certo la ragione dei gravi abusi che si sono commessi e che si possono commettere nella costituzione dei tribunali, non pare sufficiente per far credere che quello proposto dall'onorevole Corrado sia un vero ed efficace rimedio. Dato come ipotesi soltanto, ciò che egli dava come un fatto, e che esponeva con molte particolarità, tantochè fatto si deve ritenerlo, creda pure l'onorevole Corrado che, presente o non presente un povero segretario, un fatto di quella natura si sarebbe sempre compiuto.

CORRADO: Il difensore, ho detto.

BARGONI, relatore. Qui non si tratta che del segretario.

Nell'articolo 322 io temo di avere errato nell'affermare una parola che mi è parsa mi giungesse ieri all'orecchio; mi è parso cioè ch'egli dicesse che voleva introdurre la sua riforma per una ragione di economia, oltre le altre ragioni. Confesso che la ragione dell'economia io non la saprei vedere; ad ogni modo l'introdurre degli avvocati patrocinanti o dei magistrati a fare la parte di giudici istruttori presso i tribunali militari tanto terrestri che marittimi è uno dei problemi che debbono assolutamente risolversi, quando si rimetterà mano in questa materia; è uno di quei problemi che anche la Commissione aveva per un momento proposti a sè stessa, ma che ha dovuto sospendere anche per la speranza che quando venga una larga revisione su questa materia, si vada qualche passo più in là.

Non posso qui parlare a nome dell'intera Commissione, perchè non ricordo in questo momento i particolari della discussione d'allora; ma certo alcuni membri della Commissione, e tra questi certissimamente io stesso, abbiamo creduto che si potesse in questa materia fare delle economie assai più radicali, abbiamo creduto che si potesse, come è desiderio dell'onorevole Corte, togliere tutta la parte dei reati comuni, e dare

perciò gran parte di quelli, che oggi sono qualificati reati militari, ai giudici ordinari; abbiamo creduto che si potesse, lasciando la competenza dei reati rigorosamente militari a tribunali composti esclusivamente di militari, costituire questi tribunali militari in un modo assai semplice, e quasi prendendo esempio da quei Consigli di bordo che si stabiliscono nel Codice che vi proponiamo di approvare.

Lo stesso è a dirsi della libertà provvisoria; anzi di questa è a dirsi qualche cosa di più. Si tratta di una materia che lascia desiderii anche relativamente alla procedura pei reati comuni; e noi non possiamo che affrettare coi nostri voti il momento in cui, anche su questa materia, possano intervenire i voti del Parlamento.

Detto questo sugli emendamenti dell'onorevole Corrado, dirò brevemente una parola delle aggiunte dell'onorevole Palasciano.

L'onorevole Palasciano ha ritirato l'emendamento che aveva proposto sopra l'articolo 298: e le ragioni che lo hanno indotto a ciò fare spero varranno ad indurre l'onorevole Corrado a fare altrettanto dei suoi. Quanto agli articoli aggiunti, la Commissione deve confessare che si trovò grandemente sedotta dall'idea che la Camera italiana potesse essere la prima ad inaugurare, nella sua legislazione, dei provvedimenti relativi ad un ordine di cose e di idee pel quale l'Italia ha già presa una nobile iniziativa.

Questa questione della neutralizzazione dei feriti e dei corpi sanitari, è una questione che onora altamente il nostro paese; e per conseguenza, una volta che essa venga tradotta nel diritto internazionale dovrà aver sanzione nelle leggi: di guisa che il poter noi prendere la iniziativa di una prima legge in proposito, sarebbe cosa che lusingherebbe grandemente il nostro amor proprio. La Commissione non aveva dissimulato all'onorevole Palasciano, che la sua prima impressione era stata quella di desiderare di preferenza una legge speciale, sia perchè queste disposizioni avessero a riguardare non solo i casi marittimi, ma anche i casi più frequenti in guerre terrestri, e gli altri più frequenti ancora che in queste guerre terrestri a danno dei corpi sanitari o dei feriti o dei medicamenti, e via discorrendo, vengono commessi da persone non appartenenti alla milizia.

Ad ogni modo, sulle insistenze del proponente, la Commissione aveva accettati i suoi emendamenti, non perchè emendamenti, ma perchè erano un'aggiunta interamente nuova al Codice che si sta per votare.

Il Ministero ha fatto le sue osservazioni sul non essere ancora la convenzione internazionale notificata, sul non far essa ancora parte del diritto internazionale.

In questo stato di cose la Commissione non ha che da rimettersi al voto della Camera.

Io non posso terminare queste poche parole senza dar conto di alcune rettificazioni che la Commissione

e il Ministero hanno proposte. Il Ministero ha osservato che il secondo alinea dell'articolo 163, il quale sembrerebbe diretto a contemplare un caso di diserzione, non contempla invece che un caso di renitenza, il quale è già contemplato dalla legge sulla leva. Per questa ragione il Ministero ritira, e la Commissione consente che si ritiri quell'alinea.

Ugual ragione esiste per l'articolo 178. Ma per non turbare la numerazione degli articoli, a sostituzione di quell'articolo 178, verrebbe posto l'alinea secondo dell'articolo 177.

Le rettificazioni che propone la Commissione sono semplicissime. Si riducono, più che altro, a correzioni d'errori materiali probabilmente occorsi nel manoscritto che fu dato alla stamperia, o sfuggiti durante la stampa. Nel secondo alinea dell'articolo 166 s'intromisero 6 parole *o trovavasi detenuto per punizione disciplinare*, le quali invece devono essere poste all'articolo 168. Così pure, essendosi dovuto cambiare la numerazione degli articoli e rifare questo lavoro più d'una volta, è occorso che si lasciasse qual era la citazione degli articoli 104 e 105 nell'articolo 179, laddove si deve scrivere 167 e 169.

Finalmente, nel mentre che, trattandosi della marina, si è sempre adoperata la locuzione *comandante in capo* in sostituzione della locuzione *comandante generale* usata nel Codice militare terrestre, è occorso che, nell'articolo 322 per equivoco si usasse ancora la dicitura di *comandante generale*. Debbesi dunque sostituire la locuzione *comandante in capo*.

Rimarrebbe ora la proposta Sanminiatielli. L'onorevole Sanminiatielli propone di accettare gli emendamenti che furono messi innanzi, ma di aggiungere alla legge una disposizione, colla quale venisse detto che tutti gli articoli in questo modo emendati si intendono emendati e aventi efficacia anche nel Codice penale militare.

Un espediente di questo genere era ricorso al pensiero della Commissione fin dalle sue prime sedute, ma essa si era arrestata per una considerazione che potrà forse alla Camera parere volgare, ma nella Commissione ha trovato parecchi che vi insistevano tenacemente, oltrechè la proposta si collegava colle altre ragioni che già sono state manifestate. Quella considerazione si era che, il dare nelle mani dei militari non solo il Codice, ma anche un'appendice al Codice, e l'obbligarli tutti i momenti a fare un riscontro, a vedere se tale articolo sia stato emendato e tale altro non sia stato emendato, non fosse in pratica la cosa più conveniente nè la più prudente; molto meno poi lo poteva parere quando la convinzione unanime della Commissione era ed è sempre quella che una più larga riforma si debbe fare e che la si debba anzi affrettare.

Detto tutto questo, io non posso che concludere come dianzi ho cominciato: o la Camera intende di discutere per intero il Codice, e allora bisogna che lo

rimandi alla Commissione e che le permetta di disporre essa stessa sulla materia i propri emendamenti e di riferire più riposatamente su quelli che le furono presentati; o la Camera crede di accettare il sistema quale fu proposto dal Ministero, quale venne adottato dalla Commissione, e bisogna che essa respinga gli emendamenti dell'onorevole Corrado quand'egli non creda di ritirarli.

Appoggiando questo secondo partito, io debbo dire che la ragione suprema è sempre quella di non lasciare in vita nè un giorno nè un'ora di più l'editto penale del 1826.

Ieri ed oggi di questo editto si è parlato assai; ma mi permetta la Camera che io legga alcune delle disposizioni che stanno in quell'editto.

Fra le molte io non scelgo che quelle relative alle pene.

Le pene contemplate dall'editto penale del 1826, che con maraviglia della nostra civiltà è tuttora vigente in Italia, e che assai saviamente il ministro della marina onorevole Biancheri, dichiarò mancargli l'animo di estenderlo alla Venezia sono le seguenti:

« La prolungazione di servizio od il servizio con paga di grado inferiore;

« La cassazione;

« La prigione;

« Le cinghie (*bretelle*) o le trinelle. »

Le une sono striscie di cuoio, le altre sono trecce di cordami:

« La catena militare marittima;

« Le verghe o la *bolina*. »

Sento domandarmi che cosa sia la *bolina*: è una terribile pena che per ragioni d'umanità nella nostra marina è andata in disuso; ma non è men vero che sta scritta ancora nella legge: consiste in sostanza nel legare il paziente ad un pennone della nave con un congegno tale di corde da permettere che lo si faccia girare al disotto della nave, e lo si tiri poi su dall'altra parte, e ciò ripetutamente per parecchie volte.

Proseguo la lettura delle pene:

« La degradazione;

« La galera limitata, o perpetua;

« La morte militare (passare per le armi);

« La morte ignominiosa. »

Per capire poi con quale prodigalità, con quale ferocia queste pene dovrebbero essere applicate, basta il dire che « per le verghe il numero dei colpi non sarà minore di 300 e non oltrepasserà il numero di 1800: a bordo vi si potrà sostituire la *bolina* per le *bretelle*; per le *bretelle* il numero dei colpi sarà di 200 almeno, e non potrà eccedere quello di 1000; per le *trinelle* il minimo sarà di 60 colpi, ed il massimo sarà di 250. » Ben inteso che per applicare questa pena i giudici devono prima sentire una messa dello Spirito Santo.

Io non ho bisogno di fare nessuna perorazione; lo stato della legislazione vigente in questa materia è

così mostruoso che reclama esso stesso, più che non potrebbero fare le mie parole, un pronto voto da parte della Camera. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Hanno domandata la parola l'onorevole Corrado ed altri.

Ma come ha sentito l'onorevole Corrado e come hanno sentito gli altri deputati che mi domandarono la facoltà di parlare, la Commissione fa una questione pregiudiziale; in sostanza, dice la Commissione, non si ammettano gli emendamenti ora, perchè noi pure riconosciamo la necessità di riformare, non che questo Codice, anche il Codice militare comune; debbono essere l'uno e l'altro riveduti; ma non è questo il momento opportuno. Quindi fa la seguente proposta:

« La Camera invita il Ministero a presentare nella prossima Sessione i progetti di riforma della legislazione penale, e passa all'ordine del giorno. »

E sotto altra forma questa proposta della Commissione corrisponde a quella fatta dagli onorevoli Farini e Corte, di cui do lettura:

« Nell'anno 1870 sarà messa in deliberazione la revisione del detto Codice, non che del Codice penale militare del 1° ottobre 1859. »

Io diceva sotto altra forma, perchè essi proporrebbero che si aggiungesse come articolo alla legge.

Essendosi quindi proposta dalla Commissione la questione pregiudiziale, io esorterei i deputati che hanno domandato la parola a rinunciarvi, poichè la Commissione dichiara che, se la Camera intendesse di procedere oltre in questa discussione sugli emendamenti, essa dimanderebbe che le fossero inviati tutti per prenderli in maturo esame non solo, ma per aggiungerne anche essa molti altri, e così si aprirebbe la discussione sull'intero Codice, e ciò non sarebbe conforme al disegno di legge presentato dal Ministero, nè al controprogetto della Commissione.

Però, se non vi ha opposizione, io metterei ai voti questa questione pregiudiziale, se cioè la Camera, come dice la Commissione nel suo ordine del giorno, intende di non procedere oltre nella discussione su questi emendamenti, ma di invitare il Ministero a presentare nella prossima Sessione i progetti di riforma della legislazione penale, e passare quindi alla votazione della legge.

CORRADO. Io anzitutto aveva chiesto la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Non ho udito.

CORRADO. Dimodochè mi permetterò di rispondere alle parole indirizzate dall'egregio relatore della Commissione, allorquando in certo modo credette di fare una rappresaglia per pretese accuse, che io non ho mai fatte, nè intesi di fare alla Commissione, quasi che io avessi dimenticato che nel suo seno vi fossero due o tre distinti membri dell'armata di mare, giacchè dell'esercito credo che alcuno non ve ne sia. Confesso che, siccome io non mi occupo degli uo-

mini, così lessi il disegno di questo Codice (e lo dico francamente) senza sapere chi fossero i membri che componevano la Commissione, e soltanto ieri sera, quando la Camera fu rischiarata, giacchè quando parlai in principio era ancora un poca oscura, mi accorsi che veramente v'erano alcuni militari, e fra questi vari amici miei; io quindi non ho avuto animo di offendere in minima parte la suscettibilità della Commissione, e tanto meno quella dei distinti militari che poi riconobbi e che ebbi ad apprezzare nei tempi andati, come continuo ad apprezzare attualmente.

D'altronde io non faceva questione di uomini; la Camera ha visto con quale bonarietà, direi, e senza presunzione, esposi le mie convinzioni pratiche nella materia. Mi sarà testimone anche la Commissione che io era talmente penetrato del profondo rispetto che si deve a questo corpo, che, sebbene forse rigorosamente non vi fossi stato obbligato, presentai al banco della Presidenza, molti giorni prima della discussione, questi miei emendamenti, affinché potesse essere edotta dell'importanza che potevano avere; e quindi in tutta lealtà da una parte e dall'altra si fosse aperta una discussione veramente scientifica, quale è richiesta in un argomento di sì grave importanza.

Ciò sia detto pel fatto personale.

Io debbo dichiarare che questo sistema della questione pregiudiziale anche questa volta, come tante altre, mi pare pericolosissimo alla questione vitale e sostanziale qual è la presente, e debbo confessare ancora che mi sento una smania (mi permetta la Camera questa espressione) di rispondere a certe confutazioni che ho sentite fare dall'egregio relatore della Commissione, le quali assolutamente non stanno, perchè egli ha risposto con argomenti tendenti a confutare tesi che io non ho sostenute. Per questo io desidererei ad ogni modo la facoltà di parlare almeno per un quarto d'ora, niente di più. Se la Camera crede, sottoponga pure la questione pregiudiziale; la Maggioranza farà legge, ma almeno mi si lasci, in un argomento di tanta importanza, la facoltà di rispondere; non la tratterò più di un quarto d'ora.

Questa è la preghiera che io le rivolgo.

PRESIDENTE. L'onorevole Como ha facoltà di parlare.

COMO. Se l'onorevole presidente persiste nel voler presentare alla Camera la questione pregiudiziale, io chiedo la parola contro questa proposta.

PRESIDENTE. Ho inteso quale è la sua intenzione; ma ancora ella non conosce nè la mia, nè quella della Camera.

COMO. Ella ha esposto una proposizione, ed io ne faccio un'altra.

PRESIDENTE. Ho inteso.

L'onorevole Farini ha la parola per una dichiarazione.

FARINI. L'onorevole presidente, dopo avere data lettura dell'ordine del giorno della Commissione, ha letto

anche una proposta sottoscritta da me e dall'onorevole Corte la quale, come egli diceva, suonava come l'ordine del giorno della Commissione. Conviene però qui che io dichiari francamente l'intenzione che abbiamo avuto l'onorevole Corte ed io, e che dimostri quale scopo ben dissimile da quello della Commissione noi intendevamo conseguire. Noi temevamo che forse pel modo onde è stata sfiorata la discussione, per le gravi questioni sollevate, non fosse possibile venire ad una risoluzione intiera delle questioni medesime; credevamo ancora che, appunto per la frettolosa discussione, alcune delle modificazioni che pensavamo doversi introdurre nel Codice fossero respinte, e quindi volevamo assicurarci fin d'ora che una revisione, la quale avesse per oggetto tutte quante queste gravissime questioni, dovesse aver luogo in breve tempo.

Non fu mai nostro pensiero di proporre una questione pregiudiziale sul merito degli emendamenti presentati dall'onorevole Corrado, e dall'onorevole Sanminiatielli, e da altri deputati.

Qui la dichiarazione è terminata; ma se l'onorevole presidente mi permette...

PRESIDENTE. No, no.

FARINI. Dunque mi riservo di spiegare più particolarmente la proposta quando mi sia accordata la parola.

PRESIDENTE. Io non posso che rimettermi alla volontà della Camera. Essa ha inteso come la Commissione ha proposta una questione pregiudiziale, diretta a sospendere ogni discussione su questi emendamenti, ed a votare il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Ministero a presentare nella prossima Sessione un progetto di riforma della legislazione penale. »

BARGONI, relatore. Domanderei, a nome della Commissione, la parola sulla proposta Farini e Corrado.

PRESIDENTE. Dica pure.

BARGONI, relatore. La proposta degli onorevoli Farini e Corte risponde ad un originale articolo che era nel progetto del Ministero. La Commissione non l'ha accettato per una ragione molto ovvia e molto semplice. Il fatto stesso di certi precedenti che citerò ha obbligato la Commissione a non introdurre quell'articolo.

Nell'articolo primo del Codice penale militare, promulgato nel 1859, si stabilì che nella Sessione parlamentare del 1865 sarebbe stata posta in deliberazione la revisione dello stesso Codice. A norma di quest'articolo, l'onorevole Pettinengo, ministro della guerra, presentò in tempo debito al Senato del regno un nuovo progetto di Codice penale militare, ma, per cause indipendenti dalla volontà del Governo, non poté aver luogo tale revisione.

Vorremo ora, adottando la proposta degli onorevoli Corte e Farini, far sì che si corra il pericolo di vedere a rinnovarsi un simile fatto? Se prescriviamo che nel

1870 dovrà farsi la revisione dello stesso Codice, che cosa potrà accadere? Che forse nel 1870 la natura dei nostri lavori parlamentari ed i mille incidenti che possono manifestarsi nella vita politica d'uno Stato impediranno che il Parlamento tenga fede a se stesso, e, quel che è peggio, lo impediranno per la seconda volta e dopo che ciò sarà stato solennemente scritto in una legge.

Pare dunque alla Commissione che l'impegnarsi in questa guisa per l'avvenire non sia cosa che risponda convenientemente allo scopo.

FARINI. È stato contraddetto l'articolo da me proposto prima che io avessi facoltà di spiegarlo. Mi pare che così sia invertita la discussione.

PRESIDENTE. Sono entrati anzitempo nel merito della proposta.

BARGONI, relatore. La questione era così evidente!

FARINI. Posso almeno dire quali furono le cause che m'indussero a proporre quest'ordine del giorno?

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione, dica pure.

FARINI. Prima di fare la proposta che ho avuto l'onore di deporre sul banco della Presidenza insieme all'onorevole Corte, non mi erano certo sfuggite le ragioni dette nella relazione della Commissione, per persuadermi a cancellare l'articolo 4 del disegno proposto dal Ministero, articolo il quale stabiliva appunto che, entro la Sessione parlamentare del 1869, sarebbe messa in deliberazione la revisione del Codice militare e del Codice militare marittimo. La Commissione nella sua relazione scriveva presso a poco quello che or ora ha detto il relatore; badate che può darsi che nella Sessione parlamentare del 1869 non si abbia tempo alla revisione; badate che prima di questa revisione è utile sia fatta la unificazione del Codice penale comune.

Se, come notava il relatore, il tempo mancò per la revisione del Codice penale militare promulgato nel 1859, la cui revisione avrebbe dovuto avere luogo nella Sessione del 1865, ciò va attribuito a circostanze eccezionali, e fra le altre al trasporto della capitale, circostanze che certo ora non si ripeteranno.

D'altronde, dacchè il Governo stesso proponeva nel suo disegno di legge di rivedere il Codice entro un tempo determinato, riconosceva la sua imperfezione, e dacchè la Camera, per la discussione fatta, constatava pure essa essere necessario perfezionarlo, io non saprei vedere la ragione perchè noi non vorremmo, sino da ora, prendere l'impegno dei futuri miglioramenti.

L'onorevole Bargoni ci ha già detto che la Camera potrà sempre farlo a suo talento. A me pare però che la sua affermazione meriti qualche considerazione. La Camera non potrà, invero, occuparsi di queste riforme che in due modi: o per iniziativa parlamentare, o per proposta del Governo.

La iniziativa parlamentare, sempre difficile, voi sapete, ora dopo il nuovo regolamento, come sempre più

difficilmente approderà. Il Ministero, che nel 1867 presentava l'attuale disegno di legge, conveniva anch'egli che bisognava entro un limite di tempo rivedere questo Codice; il Ministero attuale, pur egli accettando l'articolo 4, riconosceva la necessità della sua revisione. Ma noi non sappiamo quali nel 1869 saranno gli uomini chiamati a sedere sul banco dei ministri, e per questo io propongo che noi dobbiamo fino da ora scrivere ciò nella legge, non abbandonandolo alle mutabilità dei Ministeri.

Un'altra ragione addotta dalla Commissione era questa, che fosse necessario di addivenire, prima di rivedere il Codice militare, alla riforma del Codice penale comune. Francamente io non credo che queste riforme tanto studiate, tanto annunziate e strombazate si facciano aspettare oltre il 1870.

Io prego la Camera ad osservare che io non mi sono accontentato di chiedere che entro la Sessione del 1869 si presentasse questo Codice per la revisione, ma ho voluto specificare che entro l'anno 1870 questa revisione dovesse aver luogo; poichè oramai voi sapete meglio di me come questa denominazione di Sessione non indichi uno spazio di tempo abbastanza determinato perchè sia una cosa seria: basta vedere che oggi, che siamo alla fine del 1868, siamo ancora nella Sessione del 1867.

Raccomando quindi alla Camera l'accettazione della nostra proposta.

SANMINIATELLI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SANMINIATELLI. Relativamente ai due ordini del giorno Corte e Farini da un lato, e della Commissione dall'altro, mi piace dichiarare che io, ritirando la proposta che aveva fatta, aderisco all'ordine del giorno proposto dalla Commissione per due ragioni semplicissime: una che la Commissione abbrevia il tempo della riforma, indicando la Sessione prossima, e, se la Commissione credesse, si potrebbe anche aggiungere nel suo ordine del giorno « al principio della nuova Sessione; » l'altra ragione, perchè mentre l'ordine del giorno della Commissione abbraccia la riforma di tutto quanto il diritto penale, e così del Codice penale comune, l'ordine del giorno Farini e Corte si restringe al diritto penale militare.

Per queste ragioni, ripeto, ritiro la mia proposta, quantunque avessi desiderato che la Commissione accettasse gli emendamenti dell'onorevole Corrado, dei quali in massima non so impugnare la giustizia, e che il ministro guardasigilli ci dicesse se aderiva all'invito della Commissione.

PRESIDENTE. Ha sentito la Camera come la Commissione abbia proposto una questione pregiudiziale, diretta a sospendere la discussione sopra gli emendamenti, perchè la Commissione, quando la discussione

dovesse continuare, vorrebbe che le fossero trasmessi questi emendamenti onde prenderli in maturo esame, e proporre altri essa pure.

Su questa questione pregiudiziale hanno domandato di parlare gli onorevoli Como, Pisanelli ed altri. Ora l'onorevole Corrado vorrebbe aggiungere alcune parole di replica anche sul merito degli emendamenti. Io non posso che rimettermi alla volontà della Camera.

Chi intende di dare all'onorevole Corrado la facoltà di parlare nuovamente sul merito di questi emendamenti è pregato di alzarsi.

(La Camera delibera affermativamente.)

L'onorevole Corrado ha facoltà di parlare.

CORRADO. Io ringrazio vivamente la Camera e la Commissione stessa, giacchè ho visto che molti dei suoi membri si sono alzati per concedermi la parola.

Sarò brevissimo, tanto più che sto di fronte alla minaccia di una delle solite questioni perentorie, pregiudiziali, la quale mi fa accorto che si ha molta premura.

Sono dolentissimo, signori, che l'egregio Fambri abbia male inteso, o che io non abbia bene spiegato quanto dissi circa la questione della provocazione. In questo stesso errore, in linea di fatto, mi pare sia caduto l'onorevole relatore della Commissione.

Io, allorché dissi essere necessario di lasciare arbitrio ai tribunali, secondo le circostanze, di applicare, all'ufficiale che provoca, una semplice pena disciplinare, non ho voluto per nulla diminuire la garanzia dell'inferiore ed il diritto a lui spettante di invocare l'eccezione della provocazione. Tolga il Cielo che io abbia commesso siffatto errore! Io ho pure detto che, siccome la legge vuole, affinché la provocazione possa essere causa di diminuzione dell'imputabilità, che costituisca anche per se stessa un reato, ho detto che, secondo le circostanze, la legge lasciasse la facoltà al tribunale di tener calcolo della provocazione, affinché non fosse necessario di punire l'ufficiale per poter diminuire la pena al subalterno. Questa è l'idea che io ho voluto esprimere, e suppongo di averla espressa molto male, perchè, sia l'onorevole Fambri che l'onorevole relatore della Commissione non mi hanno risposto a dovere.

Passando poi all'imputabilità degli ufficiali, io non sostenni nemmeno che debbano andare esenti da pena allorché provocano: questo no; ma, signori, io mi preoccupai di un fatto; la mia questione fu tutta pratica: io dissi, e me ne appello agli egregi ufficiali di marina che seggono nella Commissione, io dissi: talvolta può succedere, signori, che, per esempio, in un momento di burrasca o di abordaggio od altro, un valorosissimo guerriero, un gentiluomo quale lo desidera il nostro onorevole Corte si lasci trascorrere ad un qualche urtone dato di mala grazia ad un suo subalterno onde eccitarlo al dovere, e questo subalterno si rivolta.

Ora io dico: si dovrà tener conto a vantaggio del subalterno della provocazione del suo superiore perchè questa fu causa materiale, quasi direi, meccanica alla insubordinazione. Ma, Dio buono! quali saranno i giudici incaricati di giudicare quel superiore, che avranno il coraggio di condannare quel valoroso guerriero perchè in un momento di agitazione sarà trascorso a qualche grossa bestemmia, come si usa a bordo, o ad un urtone? Eppure, stando alla legge nostra tal quale è, converrebbe, onde tener conto di questa provocazione a favore dell'inferiore, condannare anche il superiore.

Lasciamo dunque la facoltà al tribunale militare, secondo le circostanze, di diminuire la pena all'inferiore, ma di condannare soltanto il superiore ad una pena disciplinare la quale non lo rovini nella sua carriera. Certo che, ove mai si trattasse di una provocazione vera, la quale irrompesse con atti di violenza tali da essere caratterizzati come indegni di un militare, l'ufficiale, qualunque sia il grado che riveste, dovrebbe essere condannato a grave pena.

Queste sono le dottrine che io ho sempre professate e che nell'applicazione della legge ho cercato di fare prevalere; ma la legge, come dissi, è troppo severa e quindi va modificata in questo momento, giacchè ne abbiamo il destro.

Anche l'onorevole Fambri, come l'onorevole relatore, sono incorsi in un equivoco, movendomi l'appunto di voler introdurre nel Codice che si va discutendo la eccezione della ebbrezza completa.

L'onorevole Fambri, me ne appello agli uomini di scienza, non ha fatto che riprodurre la teoria del medio evo, per cui non si poneva già fra le azioni malvagie quella fatta durante l'ebbrezza, ma si definiva *propter ebrietatem*; teoria scandalosa, riprovata dalla scienza odierna. Noi vogliamo sapere se colui che ha violata la legge lo ha fatto nella piena cognizione di ciò che faceva, se era in senno, e siccome appunto la scienza c'insegna che in certi casi la completa ebbrezza è paragonabile al morboso furore, come ha creduto anche d'intravedere l'egregio relatore della Commissione, non vi ha dubbio che in questi casi la completa ebbrezza deve, al pari che in tutti i Codici dei popoli civili, essere annoverata fra le cause che tolgono in gran parte l'imputabilità.

Ma, osservò l'egregio relatore della Commissione, dal momento che abbiamo nel Codice fra le cause che tolgono l'imputabilità morale degli accusati il morboso furore, è inutile che ci occupiamo dell'ebbrezza; se l'agente sarà stato completamente ebbro ed avrà totalmente perduta la ragione, l'imputato avrà in suo favore la eccezione del morboso furore. Ma si è dimenticato l'onorevole relatore che questo suo argomento implicito non può valere di fronte alle parole esplicite della legge, poichè abbiamo l'articolo 158 di questo Codice, il quale non vuole mai che l'ebbrezza sia computata

come causa attenuante, e questa è una delle eredità medioevali che la Commissione ha pure accettate dal Ministero.

Dice l'articolo 158: « L'ubriachezza del colpevole, quantunque esso non sia solito ad ubriacarsi... »

BIRGONI, *relatore*. L'abbiamo tolto.

CORRADO. No; e segue: «... o la provocazione da lui sofferta per parte del superiore, non importeranno mai diminuzione di pena per i reati di rivolta, ammutinamento od insubordinazione. »

Dunque vedete, signori, quale ragione aveva io d'insistere affinché questo principio fosse introdotto anche nel Codice penale militare.

Io del resto ho sentito una lunga ed abilissima giustificazione che, secondo il suo solito, l'egregio relatore della Commissione molto maestrevolmente ha saputo tessere onde allontanare quelle da lui chiamate accuse che ieri sera io ho potuto esprimere confutando il progetto della Commissione; ma, debbo dirlo, le sue ragioni non furono che una ripetizione di quelle contenute nella sua elaborata relazione; esse si aggirano sempre sullo stesso perno, egli è spaventato dal fantasma dell'editto del 1826; ha visto che i giudici debbono ancora andare a messa, e non ci vanno più; ha visto che si possono dare delle legnate ai marinai, e non si danno più, ed esclama: facciamo presto, votiamo questo Codice onde sia immediatamente abolito quest'editto del 1826.

Ma, domando io, per quale funesta fatalità siamo noi qui sempre impediti di introdurre subito queste benefiche modificazioni che la pratica ci suggerisce, e che io vi ho proposto? Io son tentato davvero di credere all'esistenza di qualche fatalità, che mette sempre la Camera in condizione di lasciare disgustato il paese, di non fare mai il bene che è generalmente reclamato.

Ora brevemente passo agli altri emendamenti. Disse l'egregio relatore della Commissione che gli articoli 3 e 4, che io volevo emendare, onde togliere la distinzione f-roe e, dirò anche, ridicola della fucilazione davanti e di dietro, si collegano all'articolo 48, che fu da me dimenticato, e che si riferisce alla stessa materia. Ebbene, io ringrazio l'onorevole relatore; è vero, io l'avevo dimenticato; e non è senza ragione che io ho comunicati i miei emendamenti alla Commissione 3 o 4 giorni prima, perchè vedesse se contenesero qualche imperfezione. Ora, la Commissione riconosce che gli articoli 3 e 4 non si possono cancellare senza cancellare il numero 48; ed io accetto questo subemendamento.

Pur troppo, insieme agli altri due, va cancellato anche l'articolo 48, perchè esso non fa che riportare questa dottrina della fucilazione davanti e di dietro. Dunque la risposta che mi fece l'onorevole relatore pare che venga a confermare quanto io sosteneva. Il

relatore ha detto che si aspettava molto di più; che io ho domandato poco. Lo so bene che ho domandato poco; perchè, per domandare ciò che giustizia esige (l'ho detto fino da ieri), bisognava rovesciare da cima a fondo questo Codice che confonde i reati militari coi reati comuni, che non dà guarentigia di sorta. Ma io ho reso omaggio alla grande urgenza, agli sforzi della Commissione; ho cercato di fare una transazione. Perchè la Commissione la respinge? Per la ragione che io ho domandato poco, mentre poteva domandare molto? Accettate adunque il poco di bene che io vi propongo.

All'articolo 9 io dissi che c'era antinomia, e quindi soggiunsi: metteteci almeno « salvo quanto è stabilito alla disposizione delle prevaricazioni, falso e corruzione. » Mi si risponde: è inutile fare delle riserve. Ma, signori della Commissione, notate che l'articolo 9 dice: « Non vi potrà essere la destituzione se non quando la pena della reclusione sarà maggiore di anni 3, » e questo è il principio generale; ma siccome poi nel caso delle prevaricazioni, corruzione e falso si può appunto applicare una pena inferiore, necessariamente deve applicarsi anche la destituzione. Mi pare che nella legge resti un gran dubbio: e perchè lasciarlo all'interpretazione dei tribunali, i quali chi sa se la renderanno conforme allo spirito della legge?

Articolo 24. In verità, signori, è stato molto abile il relatore della Commissione nel confutare l'emendamento che io vi proponeva. Che dissi io riguardo a questo articolo? Che il Codice non calcola il carcere preventivo se non quando la sentenza porta la pena del carcere, e non quella della reclusione. Io dissi che questa era una distinzione accademica. Ed ho voluto anche far cenno dei fatti comprovanti che in effetto la pena del carcere è molto più odiosa ed intollerabile di quella delle reclusioni. Questo è certo; ma non è mica questa la ragione unica per cui ho chiesto che il computo del carcere preventivo si dovesse applicare in entrambi i casi.

Concedo al relatore che la pena della reclusione, stando alla legge, deve essere maggiore di quella del carcere: ma che per ciò? Per qual ragione non si dovrà computare il carcere preventivo nel caso di condanna alla reclusione? Perchè, se si condanna un soldato al carcere, si dovranno computare i sei mesi, supponiamo, di carcere preventivo che ha subito, e quando lo si condanna a 2 anni di reclusione non gli si dovranno computare? La ragione del computo mi pare sempre la stessa. Io dico che il carcere preventivo non deve andare a carico del condannato, qualunque sia. A lui si deve applicare tutta la pena che il Codice stabilisce; ma il carcere preventivo è indipendente dalla sua malizia, è inerente al vizio dell'istituzione medesima; e poichè adesso noi stiamo facendo il Codice, giacchè in fondo e nella pratica non c'è distinzione tra la reclusione ed

il carcere, che anzi questo è più intollerabile di quella, perchè non vorrem noi computare il carcere preventivo nell'uno e nell'altro dei due casi? (Bravo! *a sinistra*)

Non ritorno sulle ragioni che mi hanno consigliato di proporre un emendamento all'articolo 72. Io ho visto dalla pratica che questo articolo, il quale si riferisce al tradimento, è stato applicato in modo da fare spavento alla civiltà ed all'umanità: io ho visto che appunto ciò si è fatto perchè non si è tenuto conto dell'intenzione degli agenti che, mentre erano da considerarsi come sollevati disertori, con rivolta armata, si vollero invece ritenere come traditori del paese e della patria.

A questo riguardo non ho altre osservazioni nè dichiarazioni da aggiungere a quelle che fece il mio amico l'onorevole Corte circa l'abolizione di questo reato dal Codice militare; io son d'accordo con lui, ma io sapeva essere per ora inutile parlare di ciò, perchè sarebbe stato tempo sprecato.

La Commissione è venuta avanti con un Codice plasmato secondo il progetto del Ministero, che essa ha copiato come una seconda edizione, come disse l'onorevole Sanminiatielli, e quindi non era caso di entrare in queste questioni radicali della economia della legge: ma dico, che fino a tanto che un tal Codice non potrà essere radicalmente mutato, almeno sia posto con un tratto di penna riparo a quelle grandi sciagure che abbiamo visto verificarsi pur troppo nell'applicazione dell'articolo 72, facendo sì che, laddove si incontrano le parole: « colui che porta armi contro lo Stato, » si dica: « si potrà soltanto ritenere traditore allorquando ciò avrà fatto con aperto intendimento di rovesciare il Governo e l'integrità della nazione. » È certo, o signori, che, così facendo, se non altro i magistrati, i quali debbono motivare le loro sentenze, saranno costretti, sotto pena di nullità, a dimostrare che effettivamente l'imputato ha voluto tradire la sua patria.

Questo sarà sempre un freno alle esorbitanze de' tribunali, e una salvaguardia contro quegli errori cui facevo ieri allusione.

Mi fece poi sorpresa, signori, come l'egregio relatore Bargoni, rispondendo al mio emendamento sull'articolo 163, si sia presidiato in una, che non saprei chiamare se non questione di parole. L'onorevole relatore disse: mi maraviglio che l'onorevole Corrado abbia proposto di condannare un reato di diserzione a semplice pena disciplinare: oh! questo è troppo! Quando avremo cambiato il nome di diserzione con altro nome, allora puniremo con pena disciplinare; ma finchè queste assenze dal corpo si chiameranno diserzioni, bisogna inesorabilmente punirle con pene criminali o correzionali.

Ma, signori, non facciamo questione di parole! Se è convenuto che vi sono delle diserzioni che non sono tali, che, sebbene la legge così le qualifichi, pure nell'intenzione dell'agente non si riscontra l'intenzione di

disertare; se questo giovane che si assenta, suppongasì, per passione d'amore dal suo reggimento, vi ritorna dopo sei giorni, termine fatale perchè la dichiarazione di diserzione sia pronunciata, lasciamo che il capo di corpo, qual capo di famiglia, possa punire quest'uomo soltanto con le pene disciplinari, e noi avremo fatto un gran bene! Questo soldato starà sotto gli occhi dei suoi superiori continuamente. La punizione dovrà giungere pronta e non dopo 6 o 7 mesi, dopo che si sarà demoralizzato in quei carceri, ove si lasciano poltrire i delinquenti d'ogni natura. Credete pure, onorevoli colleghi, che se invece lo trattenete nel quartiere, se gli date una punizione pronta, noi otterremo gran vantaggio; non lo terremo a poltrire un anno in carcere, perchè poi ritornando al corpo debba cominciare di nuovo a fare l'esercizio militare. Il colpevole subirà la punizione, e nel tempo stesso andrà agli esercizi militari, nè sarà un giovine perduto.

Ma perchè dunque per una scolastica distinzione di parole che si è fatta adesso dall'onorevole Bargoni si vuole negare il beneficio di questo emendamento, che tende ad impedire non centinaia, ma migliaia di danni, che la statistica c'insegna succedere annualmente?

Ebbene, tutte queste diserzioni sono di questa natura, e quasi sempre dopo due o tre mesi di espiazione, senza contare però sei o sette mesi di carcere preventivo, Sua Maestà fa grazia. Ma perchè, signori, non preveniamo queste incongruenze coll'adottare un tale temperamento, e veniamo invece qui a fare questioni di parole, dicendo che, quando queste diserzioni non si chiameranno più diserzioni, allora provvederemo? Io m'intendo poco di Crusca, lascio alla Camera ed alla Commissione il redigere le leggi, purchè nel fondo il sentimento morale possa trionfare; questo, o signori, è ciò che io domando.

Dell'articolo 164 io dissi ieri forse troppo ingenuamente che non aveva potuto capacitarmene, perchè al quinto alinea di esso ho visto esacerbata la pena a carico di quel disertore marinaio il quale, anzichè fuggirsene in Australia, od anche negli Stati limitrofi, si fosse limitato a prendere servizio in un bastimento mercantile nostro nazionale; dissi che non ne capivo la ragione, e ne chiesi una spiegazione, che, come tutti avete inteso, l'onorevole Bargoni credette di darmi.

Ebbene, l'onorevole Bargoni rispose richiamandomi ai primi elementi della scienza penale; mi disse: ricordatevi del sistema famoso della contropinta.

Veramente, io lo confesso, quasi quasi lo aveva dimenticato; io per me non sto ai sistemi, sto alle convinzioni morali che vengono spontaneamente nell'animo nostro; il legislatore non deve essere mai uomo di sistemi; e noi che rappresentiamo, almeno su questi banchi, il sentimento sprigionato da qualsiasi passione nè di partito nè di consorteria, diciamo il vero come lo sentiamo; e dico appunto che, quanto maggiore è la tentazione nel marinaio il quale si trova allato ad un

bastimento nazionale per disertare (e ciò lo riconosce la stessa Commissione), tanto maggiore deve essere il compatimento; almeno questo, o signori, è il sentimento generale, tanto più facile essendo che quest'uomo pecchi, quante più sono le blandizie che possono attirarlo al reato che sta per commettere: e dal momento che questo reato non ha quegli elementi dei quali parla il Romagnosi quando tratta della genesi del reato penale, se questo reato è un reato fittizio, non è che una creazione del militarismo, perchè invece di aumentare la pena non si diminuisce?

Ma, o signori, io trovo veramente che le dottrine a questo riguardo sviluppate dall'egregio Bargoni sono in contraddizione di quei principii umanitari di cui un giorno fu apostolo; e ben mi ricordo come sentissi quasi battermi il cuore quando leggeva le sue elucubrazioni nel suo antico giornale della democrazia. (Bene! *a sinistra*)

Io dirò ancora una parola sulla prevaricazione. Io ho proposto anche un emendamento all'articolo 207, ammaestrato da un'antica esperienza, perchè ho visto condannarsi, come dissi ieri, per reati di prevaricazione, e conseguentemente ai lavori forzati, dei militari che avevano governato un poco le cose loro, ma che infine, costretti dalla loro dignità, dal proprio onore, avevano fatto ogni sacrificio affinchè tutto fosse ripianato, e l'amministrazione della guerra o dell'erario non ne avesse subito danno. Io dissi ciò ieri; mi sento rispondere adesso dal relatore della Commissione che questo mio emendamento è contrario in certo modo alla scienza, perchè non si è mai sentito dire che la postuma indennizzazione dell'erario fatta da colui che ha prevaricato, basti a togliere il reato. Ma Dio tolga che io abbia mai dette simili bestemmie!

L'onorevole Bargoni non mi ha seguito nell'analisi che ho fatto di questo reato. È certo che, quando uno è convinto di aver fatto un vuoto, che questo vuoto è riconosciuto, egli non può più esimersi dal processo e dalla pena pagando. Se pagherà, gli saranno applicate le circostanze attenuanti, ma il reato starà. Ma, soggiunti, allorchando un militare, un contabile è denunziato come reo di prevaricazione per avere appunto praticato delle momentanee sottrazioni di fondi dalla cassa, seppure, avvertito in tempo di una visita che gli viene a fare il superiore, ripone immediatamente quei fondi nella cassa, benchè si venga a riconoscere che questo spostamento momentaneo di fondi ebbe luogo dal momento in cui la cassa viene visitata e del fondo esistente se ne impossessa il rappresentante del Governo, in questo caso credo non si possa dar luogo a processura, non si possa più ritenere il contabile reo di prevaricazione, nè farsi luogo alla inquisizione usata in tutti i processi, per vedere se il fondo trovato in cassa se l'era fatto imprestare dall'israelita tale o dal banchiere tal altro. Nell'effetto vi sarà un abuso di confidenza, ma non vi sarà mai la così detta *forfaiture*

del Codice francese, la vera prevaricazione che stabilisce il reato punibile con pena criminale. Ed a prova di ciò invoco la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, invoco l'insegnamento di tutti gli scrittori di diritto penale, di tutti i gran maestri della soggetta materia i quali fanno una gran distinzione fra reato e reato.

L'applicazione di questa dottrina noi l'abbiamo vista manomettere soltanto dal tribunale supremo, e sapete perchè? Perchè appunto vi era la falsa persuasione in certi uomini altolocati, e che potevano insinuarla fors'anche in quei magistrati, ben lontani dal sedurli, che nella milizia ben diversa doveva essere l'applicazione di questi principii; che il militare il quale si fosse arbitrato di spostare, anche per un momento, dalla cassa questo danaro, non si doveva equiparare ad un contabile civile: questi se ne va senza pena, come sappiamo pur troppo; il militare va alla galera.

Signori, con queste dottrine avrete forse col tempo dei pretoriani, ma non avrete mai più dei liberi cittadini. Epperchè maggiormente io insisto nel chiedere eguaglianza per tutti in tutto quanto riflette alla morale e all'interesse pubblico generale. No, il militare non deve essere giudicato con bilancia diversa da quella con cui si giudicano gli altri cittadini. (Benissimo! *a sinistra*).

Altro io non dico perchè non ho avuto in mente che di esprimere quello che una lunga esperienza ha potuto convincermi essere urgentemente richiesto.

Con quella stessa urgenza con cui l'onorevole relatore della Commissione, leggendo l'antico editto del 1826, chiedeva vi si ponesse fine, io dico: poniamo fine a quest'aspettativa, poichè, se state solo un anno a rivedere questo Codice, notate, o signori, che quest'anno costerà migliaia e migliaia di sacrifici, di dolori, di sciagure; e noi che vi siamo in mezzo come avvocati, noi che vi siamo stati come magistrati, noi sappiamo quale è la pena, quale il disgusto che in tutto il paese si va estendendo appunto per questa noncuranza, direi quasi, che noi legislatori dimostriamo nel portare riparo immediato a tanti inconvenienti. Ed è perciò che, ringraziando la Camera del segno di benevolenza che ha voluto dare alla sincerità, se non altro, delle mie convinzioni, io persisto nei miei emendamenti, lasciando pure che si voti la chiusura. (Bene! *a sinistra*)

BIANCHERI, *avvocato*. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BIANCHERI, *avvocato*. L'onorevole Corrado ha fatta testè un'amara censura del Codice penale marittimo che io ho presentato un anno fa al Parlamento: e sebbene ieri io non abbia avuto l'onore di assistere al brillante discorso ch'egli profferiva, tuttavia mi fu riferito che la censura fosse più grave di quello che avrei potuto aspettarmi. Epperchè io, come colui che propose quel disegno di Codice penale marittimo, mi

sento in dovere di dichiarare alla Camera che quel disegno è il frutto di lunghi e profondi studi, fatti da uomini competentissimi, egregi personaggi, giureconsulti eminentissimi, distinti ufficiali superiori dell'esercito e della marina. Son questi gli uomini, secondo a me pare, che le vivaci critiche, le acerbe accuse scagliate dall'onorevole Corrado andrebbero specialmente a colpire.

CORRADO. Chiedo di parlare per un fatto personale.

BIANCHERI, avv. Sappia dunque la Camera che non è un lavoro improvvisato quello che fu sottoposto alle sue deliberazioni. Il progetto di Codice penale marittimo è un'opera che costò più di due anni di lavoro ad una Commissione della quale facevano parte gl'illustri personaggi di cui ho parlato.

Non per questo ho in animo d'assicurare la Camera essere questo disegno di Codice assolutamente perfetto; ma è certo, e prego l'onorevole Corrado d'essere ben convinto di questa verità che io mi sento la forza di dimostrare, che il progetto di Codice penale marittimo di cui oggi si tratta, se sarà da voi approvato, sarà il più perfetto fra quelli che sono oggi in atto presso le nazioni civili. Ciò è quanto posso accertare all'onorevole Corrado, e sono pronto a sostenere, dirimpetto a lui, la discussione su questo terreno.

Tuttavia ciò non toglie che qualche lacuna possa per avventura in esso riscontrarsi. Non fu per nulla nell'animo nostro la certezza che ogni pecca, non dirò ogni errore, potesse assolutamente essere sfuggito. Fu anzi introdotto in questo progetto di Codice un articolo, in forza del quale il Codice stesso doveva applicarsi quasi per esperimento, e si doveva venire alla revisione di esso unitamente alla revisione del Codice penale per l'esercito, e così il legislatore avrebbe poi potuto giovare dell'esperienza che si sarebbe acquistata.

L'onorevole Corrado mi dirà: ma poichè avete voluto prevedere il caso d'una revisione, accettate intanto i miei emendamenti.

Io gli risponderò che può essere che taluno dei suoi emendamenti abbiano una qualche ragione d'essere, ma certo è che nelle leggi, e più specialmente in un Codice penale, conviene non perdere di vista come introducendovi degli emendamenti, non dirò a caso, ma così alla spicciolata, se non di sorpresa, senza che si abbracci il tutto insieme, può il sistema restarne profondamente alterato.

Ma dirò di più all'onorevole Corrado che molti dei suoi emendamenti non hanno punto ragione d'essere. Convien credere che l'onorevole Corrado non sappia cosa sia marina quando viene a sostenere che non si debba, per esempio, badare alla diserzione del marinaio, quando essa ha luogo da un bastimento al servizio dello Stato ad un altro bastimento al servizio mercantile; bisogna che l'onorevole Corrado non sappia quale sarebbe l'allettamento che ci sarebbe per i marinai a disertare. Se il suo emendamento venisse approvato,

la marina da guerra non potrebbe assolutamente esistere, sarebbe infallibilmente distrutta.

Così pare che l'onorevole Corrado non ponga mente al carattere speciale che riveste la forza militare, e più particolarmente la forza marittima, quando viene a sostenere che un solo concetto, un solo criterio, un solo principio deve sempre essere applicato al cittadino, sia egli militare, sia egli semplice privato; ma se ciò fosse vero, sarebbe inutile fare un Codice penale marittimo ed un Codice per l'esercito; allora basterebbe il Codice comune per tutti. Ma perchè si richiede questa legge speciale? Appunto perchè quel cittadino è in una condizione speciale; perchè pel militare si richiede assolutamente una legge più severa.

Se voi volete un esercito, dovete di necessità sostenerlo con una legislazione potente che gli dia forza e vita. Se paregiate invece l'esercito ad un'aggregazione di cittadini liberi, allora l'esercito non esiste più.

Onde è che, se s'intende di aprire la discussione sui diversi emendamenti proposti dall'onorevole Corrado, io non mi ricuserei di sostenerla, e di dimostrare all'onorevole Corrado che, facendo quelle sue proposte, non ebbe sempre presenti le condizioni costitutive dell'esercito e della marina.

Ripeto ancora alla Camera che io non credo che questa sia l'ultima parola del diritto penale marittimo; e ciò è tanto vero, che io pel primo domandava che questo Codice non fosse messo in vigore che temporariamente, salvo a riconoscere nella sua applicazione i difetti che vi possano essere, e quindi potere, con maturità di senno e con certezza constatata dall'esperienza, introdurre quelle correzioni che avrebbero potuto migliorare il Codice medesimo.

Con queste poche cose da me dette io intendo assicurare la Camera che il progetto di Codice marittimo non è un lavoro di poco momento, improvvisato, e nel quale si possano ravvisare tutti quei grandi difetti ai quali accennava l'onorevole Corrado, ma è un lavoro fatto da uomini assennatissimi, i quali vi hanno impiegato un lungo e profondo studio.

Se si verificheranno delle imperfezioni, sia persuaso l'onorevole Corrado, che egli non sarà il solo a domandarne la revisione; e prova ne sia che non solo io, ma anche alcuni nostri colleghi, che siedono dalla parte dell'onorevole Corrado, hanno lo stesso intendimento. Come egli vede, non saremo certo noi che vorremo fare opposizione a questa proposta.

Ma intanto io prego la Camera a voler far sì che questo progetto di Codice possa avere una sanzione, non fosse altro che in via provvisoria, affinchè vengano a sparire delle mostruosità che esistono nella legislazione precedente, e che non hanno più alcuna ragione di essere, e poi specialmente per provvedere di un Codice penale marittimo una parte dello Stato, che ora non ne ha alcuno.

Intanto certo è che un solo emendamento può al-

terare tutto il sistema del Codice; e di ciò me ne appello all'onorevole Corrado stesso.

Io prego l'onorevole Corrado di ritenere che, se in fatto di legislazione non vi debbono essere partiti, è però evidente che non vi possono essere legislazioni senza un sistema, sia che si tratti di legislazione civile, sia che si tratti di legislazione penale marittima o terrestre. Senza un sistema, lo ripeto, non vi può essere legislazione, ed il sistema sarebbe alterato, se un solo emendamento fosse oggi accettato.

Quando verrà il momento di rivedere il sistema, sarà il caso di esaminare se gli emendamenti dell'onorevole Corrado possono essere accettati.

Prego dunque la Camera di voler fare buon viso al progetto di Codice che è sottoposto alla sua approvazione, come quello che provvede più che ad un bisogno, a una necessità di un corpo eminente, quale è il corpo della marina militare.

PRESIDENTE. L'onorevole Corrado ha chiesto la parola per un fatto personale.

CORRADO. Puramente personale.

PRESIDENTE. Veramente io non credo che le parole pronunziate dall'onorevole Biancheri abbiano potuto dar luogo ad un fatto personale. Egli ha detto solo che le sue censure a questo Codice sono state troppo acerbe.

CORRADO. Ha detto che io aveva lanciato acerbe censure contro illustri personaggi: è necessaria una spiegazione.

Io, signori, non giuro mai *in verba magistri*. Io non feci censure amarissime contro alcuno; ho citato fatti e sviluppato ragioni. Io non mi occupo dei sommi personaggi e generali a cui accenna l'onorevole Biancheri. Dico per altro che abbiamo avuto dei grandi generali che hanno commesso errori per mare e per terra, e quindi ne possono aver commesso anche in questo Codice. Io ho citato dei fatti e comprendo che nella sua posizione l'onorevole mio amico Biancheri non possa associarsi a tutte le osservazioni da me fatte.

Egli presentò quel Codice militare marittimo, ma creda pure, come lo ha detto l'onorevole Sanminiatielli, ch'egli non è che la copia del Codice militare terrestre. In guisa che nella risposta che doveva fare all'onorevole Biancheri mi precedette l'onorevole Sanminiatielli: non ho quindi altro da aggiungere.

BIANCHERI, avvocato. Desidererei dire una sola parola.

PRESIDENTE. Ci sono altri iscritti.

BIANCHERI. Dica perchè è conforme al Codice penale militare terrestre.

FABRI. Io avrei un fatto personale.

PRESIDENTE. In che consiste?

FABRI. L'onorevole Corrado ha detto che io ho sostenuto una teoria da medio evo.

Io ho da dare una semplice spiegazione. Io aveva detto, a proposito della ubriacchezza, che trovava assurda la teoria che egli sosteneva, che un uomo, perchè

ha un vizio di più, debba godere di un privilegio sugli altri.

Se questa è una teoria civile, io sono ben lieto, ben orgoglioso di essere una figura del medio evo.

SANMINIATELLI. Io ho domandata la parola per una spiegazione ed insieme per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Io segnerò l'onorevole Sanminiatielli per una spiegazione, ma ora do la parola all'onorevole Como, il quale doveva parlare da molto tempo sulla questione pregiudiziale.

COMO. Io parlo contro la proposta della Commissione la quale ha dichiarato che non poteva accettare gli emendamenti dell'onorevole Corrado e che assolutamente si doveva porre in esperimento questo nuovo Codice.

Io domando quali sono le ragioni per le quali la Commissione vi ha presentato questa questione pregiudiziale.

Le ragioni addotte dall'onorevole relatore della Commissione si riassumono in brevi parole. Egli vi dice: non posso negare che vi siano realmente nel Codice che vi presentiamo molte lacune. Io riconosco che sarebbero necessari molti emendamenti, ma è impossibile che noi accettiamo quelli proposti dall'onorevole Corrado, perchè dall'istante in cui la Commissione ponesse mano a questo lavoro, si verrebbe di necessità a sconvolgere tutto il sistema del Codice in discussione.

Se questa possa essere una ragione sufficiente per rigettare le modificazioni proposte, io lo domando a voi; tale non la credo certamente.

Avendo assistito all'eloquente discorso dell'onorevole Corrado, ed avendo udito le proposte di altri onorevoli preopinanti, conformi alle stesse vedute e principi da lui sviluppati, ed anzi avendo udito le preghiere rivolte alla Commissione perchè volesse accettare questi emendamenti; infine, dacchè questa discussione venne sviluppata nel seno della Camera con tanto senno e con tanta sapienza, io non posso comprendere come si possa dire alla Camera: accettate questo Codice come vi è presentato, accettatelo con tutte le lacune, accettatelo con tutti i difetti, con tutti gli errori che contiene.

Signori, questo io non lo credo un sistema, giacchè si parlò appunto di dover procedere con un sistema retto, coscienzioso e razionale, come testè diceva l'onorevole Biancheri. Io domando se il pubblico che ha assistito a questa discussione potrà ritornare tranquillo alle proprie famiglie e dire: i miei figli, i miei fratelli, i miei parenti, gli amici miei saranno giudicati con giustizia, saranno sottoposti ad una legge che ha l'impronta della civiltà e del progresso dei tempi. E quando esso si fermerà sopra quest'idea, quando si farà a meditare che le nostre leggi vengono respinte nei loro miglioramenti unicamente perchè si dice: vi è difetto di tempo, mentre questo difetto non

esiste; quando assolutamente si vede il meglio e non si vuole accettare, io vi chiedo quale sarà la dolorosa impressione che dovrà destarsi in tutto il paese, e se non dovrà far sorgere contro di noi un'eco d'indignazione. (*Mormorio a destra*)

E tanto più, signori, io credo a queste funeste conseguenze, imperocchè vedo che le pene stabilite in questo Codice furono dimostrate con molta evidenza contrarie alla civiltà ed al progresso della scienza, e quindi non è possibile che il Parlamento italiano si voglia acquietare a siffatte disposizioni.

Ma l'onorevole relatore, per eccitare una sensazione profonda nella Camera, che cosa ha fatto? Si è riservato l'ultimo argomento, appunto con quell'intendimento che aveva di colpire l'animo vostro, e con molta abilità vi ha detto: volete conoscere, o signori, da qual legge sia stata governata la marina sino al dì d'oggi? Volete sapere qual sia la mostruosità di quel decreto? E qui vi ha fatta una lunga enumerazione di tutte le pene severissime, che pur troppo si trovano in quella malaugurata legge. Ma, signori, sebbene con molta abilità questo argomento sia stato toccato dall'onorevole relatore, io non me ne sono punto commosso; perchè io ho l'intima convinzione che quella legge, racchiudendo disposizioni le quali assolutamente non si possono accettare al dì d'oggi, v'era il mezzo ancora per cui la magistratura nostra non addiveniva all'applicazione di questa barbara legge. Quindi anche si poteva conciliare questo rispetto alla giustizia, non offendendo da una parte il principio dell'equità, e rispettando dall'altra il sentimento dell'umanità. Ma quando noi presenteremo ai nostri tribunali una legge, la quale è sanzionata dal Parlamento, e che noi diremo: questa legge è il frutto, il portato di una assennata discussione; da questa legge nessuno può allontanarsi, dovete inesorabilmente applicarla; io vi domando, o signori, se vi sarà ancora un magistrato il quale possa dire: non applicherò questa legge, sebbene io veda che le sue disposizioni non sono basate sui principii dell'equo, ed ha in sè difetti radicali.

E, signori, questa funesta impressione sarà ancor più profonda nell'animo dei magistrati, imperocchè ricorderanno la discussione solenne che ebbe luogo in quest'Aula; ricorderanno tutte le ragioni svolte perchè fosse modificato e riformato il progetto e pur nonostante dovranno dire: dobbiamo applicare la legge quale è scritta. È una dura legge, è una legge iniqua, ma noi non possiamo allontanarci da essa. Signori, allorchando il paese conosce tutte queste cose, io ve lo dico schiettamente, egli non può accettare la proposta della Commissione, la quale non si scusa su altro motivo che quello di dover rifare il lavoro già presentato alla Camera.

Quali sono poi le conseguenze, le quali noi disgraziatamente subiremo ancora quando accettassimo la proposta della Commissione? Esaminiamole un po' da

vicino. Nel 1865 eccovi un ordine del giorno dell'onorevole Giorgini, che voi vedete dopo due anni riprodotto per organo del relatore nel 1868.

Quindi che cosa faremo quando saremo al 1869? Diremo nuovamente: l'esperimento tentato non basta ancora; rimandiamo la cosa al 1870 e dal 1870 andremo forse anche al 1890.

Ma in questo modo, signori, non si può assolutamente progredire, non si può presentare al paese una legislazione bene ordinata e degna di noi. (*Bene! a sinistra*)

V'ha poi ancora un altro argomento, il quale ho sentito che si presentava in quest'Aula con compiacenza. Si diceva con orgoglio, credo dalla stessa Commissione: accettate questo nostro lavoro, sarà il primo Codice marittimo del regno italiano; e voi avrete la gloria di averlo sanzionato.

Signori, io desidero di avere un'altra gloria, alla quale credo che il Parlamento vorrà associarsi. Io non desidero solo di aver contribuito al primo Codice penale della marina italiana, ma di avere informato questo Codice ai principii della scienza e della civiltà, di quella dottrina che rende testimonianza al paese che noi non siamo degeneri figli di quegli antichi che, colla loro sapienza, per ben due volte salvarono la civiltà europea.

Per queste considerazioni, io respingo la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palasciano.

Voci. Ai voti! ai voti!

PALASCIANO. Io sperava, colle parole che ho avuto l'onore di rivolgere alla Camera, di aver vinto le titubanze dell'onorevole ministro della guerra. Ma la Camera ha veduto che io non ebbi questa fortuna. Quando io presentai le mie proposte, sono partito, è vero, dal principio della neutralità dei feriti proposta dal Gabinetto Rattazzi ed applicata alle prese marittime, ma non per forza ancora della convenzione o di trattati ratificati, anzi io credo di avere aggiunto che il trattato non era stato ratificato. Io sono molto bene informato di questo trattato, perchè ho presenziato a Ginevra alla sua redazione. Io ho creduto che l'Italia avesse un obbligo di annuire subito a codesta disposizione, dappoichè era stata la prima che ne aveva inoltrata la domanda alle Corti d'Europa, di applicare, dico, il principio col proprio esempio e far vedere così che questa neutralità ella sapeva introdurla nelle sue amministrazioni prima degli altri, e soggiungeva bella opportunità e convenienza quella che a noi si presentava di avere ad approvare un Codice penale marittimo, anche prima che fosse ratificata la convenzione, per consacrarne il principio.

Io non ho pensato che il Parlamento italiano dovesse aspettare la ratifica legale di siffatto trattato per formulare questo principio in una legge per i pro-

pri cittadini, perchè io fo distinzione, o signori, tra tariffa doganale ed un Codice penale. (*Segni di adesione*)

Supponiamo per un momento che la convenzione di Ginevra dello scorso ottobre non fosse ratificata, quale ne sarebbe la conseguenza per noi? Che i principii umanitari dichiarati resterebbero sempre come una buona azione, un buon esempio dato all'Europa: e se poi la convenzione fosse ratificata, noi avremmo fatto il debito nostro. Il nostro diritto di fare una legge per i nostri concittadini non potrà mai essere ristretto nè menomato dall'obbligo di aspettare che venga una ratifica, e non si comprende come l'onorevole ministro della guerra, una volta che ha confessato alla Camera il diritto nostro di fare una legge, voglia imporre l'obbligo di aspettare codesta ratifica.

BERTOLÈ-VIALE, ministro per la guerra. Io non ho imposto obbligo a nessuno.

PALASCIANO. Io mi credo l'ultimo degli onorevoli membri di questo Consesso, ma ritengo essere autorizzato a discutere ed a combattere per questo nostro diritto; altri più autorevoli di me potranno prendere in considerazione e svolgere la questione di principio. (*Bene!*)

BERTOLÈ-VIALE, ministro per la guerra. Ho chiesto di parlare semplicemente perchè, se ho bene inteso, m'è parso che l'onorevole Palasciano mi abbia attribuite delle parole che non ho pronunziate.

Egli mi sembra abbia detto che io ho voluto imporre alla Commissione di non prendere l'iniziativa in una questione umanitaria e che rispetto. Le mie parole non hanno suonato certamente in quel modo; credo di ricordarmene abbastanza. Io ho esposto alla Camera che riteneva obbligo mio d'informarla come quella convenzione, che fu trattata a Ginevra da mandatari delle varie potenze, non aveva ricevuto ancora la ratifica dei vari Governi, e che mi pareva che, non essendo entrata ancora nel campo del diritto internazionale, era prematuro e forse anco una mancanza di riguardo verso i firmatari lo stabilire penalità in una materia la cui convenzione non era ancora ratificata dai vari Governi e neppur nota alla Camera.

Ma con questo non intendeva di imporre un obbligo alla Camera, la quale è padrona di accettare qualunque proposta: era semplicemente una dichiarazione che io mi era creduto in obbligo di fare alla Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pisanelli.

PISANELLI. Vedo che la Camera ha già il desiderio di andare a riposo, ed io mi limiterò a brevissime parole in risposta delle osservazioni fatte dall'onorevole Como.

L'onorevole Como si è molto preoccupato per l'impressione che ne avrebbe ricevuto il paese quando vedesse che, messi innanzi alcuni emendamenti sul nuovo Codice, la Camera si fosse astenuta dal discuterli.

Quando sarà pubblicato questo Codice il paese si consolerà grandemente, perchè tutti vedranno che il

marito, il figlio, il fratello, tutti non saranno già soggetti all'editto del 1826. Ecco la impressione che produrrà nel paese la pubblicazione del nuovo Codice. Nè giova dire che quell'editto è una lettera morta, e che non sia osservato dai magistrati. È la peggiore condizione questa in cui si possa trovare un paese, che ci sia una legge barbara che i magistrati disprezzino e calpestino. Ma egli aggiunge: vediamo il meglio, e chiudiamo gli occhi alla luce. Io prego l'onorevole Como e gli onorevoli miei colleghi ad avvertire qual è veramente il progetto della Commissione; l'ha detto oggi l'onorevole Bargoni, e l'ha detto con parsimonia e modestia di parole. Si è presentato questo Codice penale marittimo, il quale comprendeva due parti, il Codice penale militare che è comune a tutte le milizie, e la parte più teorica speciale per la marina militare; allora la Commissione si è fatta la questione, ha detto l'onorevole Bargoni: ma dovremo noi introdurre delle riforme in questo Codice ed anche nel Codice penale per portarle poi nel Codice penale militare, o veramente restringere le nostre occupazioni alla parte che riguarda la marina militare soltanto?

Questa questione, o signori, l'aveva già fatta ciascuno di voi negli uffici; gli uffici tutti avevano risoluto che si ponessero da banda gli esami lunghi e minuti del nuovo Codice, che si approvasse il Codice presentato dal Governo. Ecco la ragione per la quale non fu eletto a commissario il deputato Corrado, del che egli giustamente si lamentava; gli uffici videro che importava più provvedere a quest'urgenza suprema in cui è il paese, anzichè portare per le lunghe la discussione, e ritardare così un vero progresso, un vero miglioramento nel paese.

Ma, o signori, posti in questa condizione, possiamo noi decidere, o approvare questo sistema che la Commissione ha adottato, o veramente discutere gli emendamenti? No, questa seconda via non potrebbe accettarsi, e lo dimostro in poche parole.

È strano, lo ha detto l'onorevole Biancheri, e permettete che ve lo dica anch'io per una lunga esperienza che ho in fatto di Codici, che si possa venire qui ad improvvisare emendamenti innanzi alla Camera, discuterli e votarli.

Ma chi può dire quali conseguenze possa portare questo sistema? Tutti sanno quale cambiamento possa recare una parola mutata in un articolo per tutti gli articoli che al medesimo hanno relazione.

Diffatti noi, quando si fa un emendamento in una legge, vediamo quante mutazioni occorrono nelle disposizioni degli altri articoli, e talvolta non ne vediamo e ne nascono perturbazioni. Potrebbero questi inconvenienti accertarsi quando si discute un Codice? Ma quale poi è il motore degli emendamenti che si sono proposti per la riforma del Codice penale? Sono essi veramente quel meglio, quell'importante che vede l'onorevole Corrado? Quando si discuterà sul serio del

nuovo Codice militare, ben altre e più gravi questioni dovranno trattarsi. Ora si discute perfino in Europa se vi debba essere una legislazione speciale militare: certamente per molti fatti io credo che non ci sarà. Tra gli emendamenti presentati la questione vera e grave è quella relativa all'istruzione: sarà essa affidata a militari, o la daremo ai magistrati? Ecco una questione seria. Ma una soluzione diversa da quella data dal Codice non si ottiene mutando alcune parole di un articolo come propone l'onorevole Corrado; bisognerà mutare molti articoli, anzitutto il sistema con gli altri emendamenti. L'onorevole Corrado vuole allontanare alcuni speciali errori che ha notati nei giudizi militari.

Citerò qualche esempio. L'ubriachezza non è un attenuante, secondo il Codice, ma se l'ubriachezza è giunta al punto da far perdere ogni coscienza di sé, qual giudice mai pronunzierebbe l'imputazione e la pena? Quanto al tradimento l'onorevole Corrado dice: non basta che il Codice dica: *colui che porti le armi contro lo Stato*, perchè un tribunale, più tribunali, hanno condannato chi non dovevano condannare. Ma quando l'onorevole Corrado avrà aggiunto queste altre parole, *con animo deliberato di rovesciare lo Stato*, non si potrà rinnovare il medesimo errore? E se crede necessaria l'aggiunzione in questo caso, dovrà ripeterla in tutti i casi, e dovrà dire: colui che ruba con *proposito deliberato* di appropriarsi l'altrui; colui che uccide con proposito deliberato di uccidere. Gli errori si possono ripetere, ma questi errori svelano la imperfezione dei giudizi, non della legge.

Dico lo stesso per la prevaricazione.

La legge vuole che ci sia il *danno*. Ma si dice che in qualche caso questo danno non c'era, dunque mettiamoci *danno effettivo*. Ebbene, nei casi a cui ha accennato l'onorevole Corrado, il tribunale dirà che c'era il danno effettivo.

Conchiudo che se l'onorevole deputato Como ha visto in questi emendamenti della luce, io dico che è questa una luce che può abbagliare, ma non rischiarare. Quel *meglio* che vede l'onorevole Como non vi è; se ci fosse stato dimostrato, se si fosse appalesato, io direi: nominate una Giunta, affinchè esamini con quello scopo che prima aveva accennato la Commissione; anzi fate di più, fate quanto si operò per gli altri Codici, date al Governo la facoltà di comporre una Giunta per esaminare, per coordinare per riformare e poi pubblicare. Ecco ciò che si può fare; ma pretendere che si possano discutere nella Camera emendamenti dei quali alcuni possono essere improvvisati, altri frantesi, perchè così si metta a repentaglio tutto quello che è ordinamento e sistema di un Codice, io non credo che sia opera seria e degna della Camera.

Ecco perchè io mi associo pienamente alla questione pregiudiziale, e dico che avremo fatto un gran beneficio al paese, avremo provveduto ad una urgente ne-

cessità, dando il Codice penale militare marittimo ad una parte del regno che è senza legge, ed avremo fatto all'altra parte del regno un grande beneficio, quando avremo rimosso l'editto del 1826.

Dovrei dire una parola sulle proposte dell'onorevole Palasciano. Queste non credo possano essere colpite dalla pregiudiziale della Commissione; esse sono argomento di una legge speciale e distinta. Io credo dunque che queste proposte debbano essere trattate diversamente.

Il concetto dell'onorevole Palasciano, ciascuno di noi ne è persuaso, è importante, e non ha bisogno di molte parole per essere a voi raccomandato. Io mi trovo fortunatamente del suo avviso in ciò, che credo sarebbe buona occasione questa che il Governo italiano pigliasse l'iniziativa di una legislazione generosa e giusta. Noi lo abbiamo fatto nel Codice civile, ove pure i pericoli potevano essere maggiori, e siamo stati applauditi da tutta Europa. Noi abbiamo dati i diritti civili a tutti gli stranieri senza guardare se gl'italiani avevano questi diritti civili negli altri paesi, e l'Europa tutta ci ha fatto plauso, e si sforza d'imitarci e di seguirci: facciamo altrettanto anche in quanto alla neutralizzazione degli infermi e degli stabilimenti sanitari in caso di guerra.

Ho soltanto un dubbio quanto al procedimento. Come si farà? Vorremo noi adottare in questo punto le proposte messe innanzi dall'onorevole Palasciano? Forse dirò cosa non consona al nuovo regolamento, ma credo che la Camera potrebbe prendere in considerazione le proposte dell'onorevole Palasciano e nominare una Giunta che poi ne riferisse. Ciò facendo credo che daremmo all'Europa l'esempio dell'adempimento di un dovere internazionale, e l'Europa ci seguirà.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha chiesto di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PANATTONI. Siccome avrei parlato nello stesso senso dell'onorevole Pisanelli, non ho più nulla a dire dopo le dichiarazioni da lui fatte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanminiati per una dichiarazione.

SANMINIATELLI. Non abuserò della pazienza della Camera. La necessità della mia dichiarazione mi è imposta dal dialogo piuttosto vivace scambiatosi tra l'onorevole Biancheri e l'onorevole Corrado. Mi permetterà l'onorevole Corrado che dica non essere interamente esatto ch'io abbia sostenuto essere il progetto in discussione nulla più che una riproduzione intera del Codice penale militare. Dissi come consta dal resoconto stenografico che ho fra le mani, salve le aggiunte rese indispensabili dalla specialità della materia. Ed è per avventura in queste aggiunte che si rivela lo studio pel quale l'onorevole Biancheri si credeva in debito di render lode alla Commissione da lui inca-

ricata della presentazione del progetto. Lo che non esclude gli appunti che si possono fare a questo progetto di Codice nella parte che ha comune col Codice penale militare.

Avendo facoltà di parlare per una dichiarazione ed anche per una mozione d'ordine...

PRESIDENTE. L'ha solo per una dichiarazione.

SANNINIATELLI. Soggiungerò, se mi viene concesso, due sole parole per dire come mi spiace di non poter concordare con un uomo così autorevole come è l'onorevole Pisanelli circa alla posizione della questione. Pare a me che la questione non stia nei termini così elegantemente espressi da lui. Imperocchè, in verità, non si tratta adesso di deliberare se immediatamente e, direi quasi, tumultuosamente bisogna approvare gli emendamenti proposti, ovvero si debba approvare lo schema di Codice tale quale viene presentato; ma invece la questione sta, secondo il mio avviso, in questi altri termini: se le riforme che si desidera vengano introdotte tanto nello schema del Codice in discussione, quanto nel Codice penale comune.

Se codeste riforme debbono essere studiate subito, rinviandone l'esame naturalmente alla Commissione, ossivvero debba il loro esame e la loro adozione rinviarsi indefinitamente ad un tempo futuro; questa pare a me che sia la questione. Non ostante, posta in questi termini la questione, io dissi e ripeto, che accetto l'ordine del giorno della Commissione, e lo accetto, quantunque rinvii ad un tempo futuro le desiderate riforme: primieramente perchè il tempo non è indefinito, e secondariamente perchè spero che questa volta l'ordine del giorno della Commissione non rimarrà lettera morta.

Se lettera morta rimase dal 1865 in poi il voto per l'unificazione della legislazione penale in Italia, molta parte della colpa fu del Governo, un poco anche del Parlamento. *(Interruzione)*

Sì, il Parlamento avrebbe dovuto richiamare il Governo all'adempimento di quel voto che era per tutti una legge.

Io spero che l'ordine del giorno della Commissione, approvato a gran maggioranza, costituirà pel Governo veramente una legge.

Anzi, in questo intendimento espressi un voto, e chiedo adesso recisamente una modificazione nell'ordine del giorno della Commissione.

L'ordine del giorno dice: « Il Governo dovrà presentare le riforme necessarie nella legislazione penale nella nuova Sessione. »

Io farei una variante per forzare di più la mano al potere esecutivo; proporrei che si dicesse: « al principio della nuova Sessione. »

Domando se gli onorevoli membri della Commissione accettano questa variante; se l'accettano, sarò anche più lieto di avere prestato al loro ordine del giorno la mia, benchè meschina, adesione.

PANATTONI. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la questione pregiudiziale proposta dalla Commissione. Essa è così formulata:

« La Camera invita il Ministero a presentare al principio della Sessione il progetto di riforma della legislazione penale, e passa all'ordine del giorno. »

(Dopo prova e controprova la proposta della Commissione è ammessa.)

PRESNTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di parlare.

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e ministro per gli affari esteri. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge per l'approvazione d'un regio decreto col quale vennero introdotte alcune rettificazioni nel recente trattato stipulato colla Cina. *(V. Stampato n° 229.)*

Ho pure l'onore di presentare due altri progetti di legge, per l'approvazione dei trattati di commercio testè conclusi col Governo di Tunisi e col regno di Siam. *(V. Stampato n° 230-228.)*

Colgo quest'occasione per pregare la Camera di voler portare in discussione il più prontamente possibile il trattato di commercio colla Svizzera. Questo trattato deve andare in esecuzione il prossimo gennaio; ora siamo già al mese di dicembre; è dunque necessario che la Camera se ne occupi colla massima premura.

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno immediatamente inviati alle stampe e trasmessi al comitato privato.

Se non vi sono opposizioni, il progetto di legge relativo al trattato colla Svizzera sarà dichiarato urgente.

(È dichiarato urgente.)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL CODICE PENALE MARITTIMO.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione degli articoli...

VALERIO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io desidero semplicemente di sapere se le proposte fatte dall'onorevole Palasciano siano anche sotterrate sotto il voto per la proposta pregiudiziale.

Voci dal banco della Commissione. No! no!

VALERIO. Allora bisogna in qualche modo rimediare.

PRESIDENTE. Perdoni; quanto agli emendamenti presentati dall'onorevole Palasciano vi è un'altra proposta che si metterà ai voti a suo tempo.

VALERIO. La ringrazio della spiegazione.

PRESIDENTE. Doveva averlo sentito: ne ha fatta la proposta l'onorevole Pisanelli.

VALERIO. So che l'onorevole Pisanelli ha fatta questa proposta; ma ricorderà l'onorevole presidente che la Commissione ha presentata la sua questione pregiudiziale prima che parlasse l'onorevole Pisanelli.

Ora io sono ben lieto che le proposte dell'onorevole Palasciano siano salve ancora dal naufragio; ma desiderava che ciò fosse accertato.

PRESIDENTE. Questo sarà accertato, non dal presidente, ma dalla Camera, e la proposta sarà messa in deliberazione prima che finisca la discussione della legge.

BARGONI, relatore. Farò avvertire all'onorevole Valerio che la Commissione, quanto agli emendamenti o alle aggiunte dell'onorevole Palasciano, si era rimessa interamente alla Camera, e non ha mai inteso considerarli, come quei tali emendamenti, i quali, ritardando l'applicazione del Codice, non potevano essere accolti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo primo del progetto di legge:

« Il Codice penale militare marittimo annesso alla presente è approvato, ed avrà esecuzione dal primo gennaio 1869. »

BARGONI, relatore. Il Ministero ha fatto osservare che dovendo passare all'altro ramo del Parlamento, sarà forse impossibile l'applicazione di questa legge al primo gennaio 1869, per cui si potrebbe prorogarla e dire « due mesi dopo la sua promulgazione. »

PRESIDENTE. L'articolo 1 sarebbe così modificato:

« Il Codice penale militare marittimo annesso alla presente è approvato, ed avrà esecuzione due mesi dopo la sua promulgazione. »

Se non vi sono opposizioni si intenderà approvato.

(È approvato.)

« Art. 2. Un esemplare stampato del detto Codice firmato da noi, e contrassegnato dal guardasigilli e dal ministro della marina, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli archivi generali del regno. »

(È approvato.)

« Art. 3. La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare a ciascuno dei comuni del regno, per essere depositato nella sala del Consiglio comunale e tenuto ivi esposto durante un mese, per sei ore di ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826 è abrogato.

« E per tutte le materie contemplate nel presente Codice sono pure abrogate le leggi ed i regolamenti anteriori. »

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo addizionale proposto dagli onorevoli Farini e Corte:

« Nell'anno 1870 sarà messa in deliberazione la revisione del detto Codice, non che del Codice penale militare del 1° ottobre 1859. »

Chi l'approva s'alzi.

(È respinto.)

Voci. Come, non è approvato? Non si è capito.

PRESIDENTE. Parmi di avere parlato abbastanza chiaramente.

FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Ferraris.

FERRARIS. Sull'interpellanza fatta dall'onorevole Valerio in ordine alle proposte Palasciano venne fatta una risposta, la quale dimostrerebbe come la Commissione intenda di farsene carico, ma in qual modo intenda farsene carico e formularle, e in qual modo dovrà poi la Camera sulle medesime deliberare, è quello su cui non siamo ancora abbastanza chiariti.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Ferraris; ho già dichiarato che il deputato Pisanelli aveva fatto una proposta relativamente agli emendamenti dell'onorevole Palasciano, ma non l'aveva ancora inviata al banco della Presidenza; l'ho pregato d'inviarla, ed ora, come avevo già detto, mi proponeva di metterla ai voti prima che si sciogliesse la seduta. Dunque io la leggo, e la Camera delibererà:

« La Camera, prendendo in considerazione le proposte dell'onorevole Palasciano, le rinvia al comitato per la nomina della Giunta. »

Una voce. Per far che?

PRESIDENTE. Per fare quello che il regolamento prescrive che faccia il comitato. Le esamina e le invia alla Giunta che esso nomina.

FERRARIS. Domando la parola per fare un'osservazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questa proposta, ognuno faccia le osservazioni che crede.

FERRARIS. Il passaggio dall'antico al nuovo regolamento richiederà molti temperamenti opportuni, ma nelle presenti contingenze mi sembra troppo evidente che, quando si facesse percorrere alle proposte dell'onorevole Palasciano lo stadio di tutte le formalità che sono prescritte dal nuovo regolamento, non solo verremmo ad infirmare quella specie di attinenza che v'è tra una materia e l'altra; ma verremmo eziandio a rimandare quasi a tempo indefinito, ed a far dipendere dalle ulteriori deliberazioni del comitato privato quello che dovrebbe formare il soggetto delle nostre deliberazioni, e che si riattaccano precisamente al Codice penale marittimo; quindi mi sembra che sarebbe

opportuno che, appunto per una di quelle disposizioni che stanno a temperamento del passaggio tra l'un sistema e l'altro di discussione, la Commissione stessa fosse richiesta ed invitata a studiare e riferire intorno a questo proposito, perchè in tal modo noi potremo essere più presto in grado di procedere a quelle deliberazioni che potrebbero essere al caso.

Prego l'onorevole Pisanelli a voler esaminare se per avventura queste considerazioni non lo dovessero indurre a modificare egli stesso la sua proposta.

MENABREA, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri*. Mi pare che le proposte fatte dal deputato Palasciano si riferiscano non soltanto al Codice penale marittimo, ma anche al Codice per l'esercito; quindi credo che esse debbano formare argomento di una legge speciale, la quale si riferisca tanto all'esercito, che alla marina; per conseguenza sembrami che le osservazioni dell'onorevole Ferraris non sieno veramente applicabili al caso presente, perchè ciò verrebbe a restringere di troppo l'applicazione delle proposte del deputato Palasciano. Per me io credo che questa proposta debba seguire le fasi stabilite dal regolamento per una nuova proposta di legge.

PISANELLI. La mia proposta tendeva a coordinare i fatti col nuovo regolamento.

Abbiamo una proposta dell'onorevole Palasciano, ed io chiedeva che la Camera prendesse in considerazione questa proposta.

Il nuovo regolamento stabilisce che la Giunta debba essere nominata dal comitato; ecco perchè io chiedeva che, presa in considerazione dalla Camera, fosse rinviata al comitato per la nomina della Giunta.

L'onorevole Ferraris dice che abbiamo qui una Commissione, e che la proposta potrebbe rinviarsi a questa Commissione.

Io non so se questa sia una via più breve di quella da me designata. Del resto sono indifferente. O la Camera la rinvii a questa Commissione, o la faccia esaminare da una Giunta nominata nel comitato privato, che sarebbe più conforme al regolamento nuovo, per me è indifferente, perchè io accetto la proposta.

Questa Giunta è stata incaricata dell'esame del Codice penale militare marittimo: or la proposta del Palasciano si riferisce ad una legge speciale, la quale può riferirsi anche all'armata di terra. Onde parrebbe più conveniente che fosse da una Giunta speciale esaminata.

Del resto, quanto a me non ho difficoltà che sia rinviata alla presente Commissione. Solo per osservanza al regolamento, ho proposto che si rinviasse al comitato, affinchè da esso venisse nominata la Giunta che doveva poi riferire.

PALASCIANO. Io debbo ringraziare l'onorevole Pisanelli dell'appoggio inatteso che ha dato alla mia proposta; ma lo prego di riflettere che io ho presentate le

mie aggiunte al progetto del Codice penale marittimo nella forma prescritta dal regolamento.

Quelle aggiunte sono state presentate alla Presidenza, rinviate alla Commissione, che le discusse, le accettò e le portò quindi dinanzi alla Camera per introdurle nel Codice; e adesso se ne vuol fare una legge speciale! Se avessi voluto che le mie proposte formassero oggetto di legge speciale ci avrei provveduto. Ora la Camera deve decidere se le proposte che la Commissione stessa ha accettate debbano entrare in questo Codice.

Intorno poi alla osservazione del presidente del Consiglio, che io voglia cogliere l'occasione del Codice penale marittimo per sancire, riguardo all'armata di mare, principii che dovrebbero applicarsi anche all'esercito di terra, non mi pare che abbia fondamento.

Dacchè noi stiamo discutendo oggi il Codice penale marittimo, se alla qualifica di furto, stabilita dal Codice penale militare, mi venne in mente di aggiungere quella del furto degli oggetti di ambulanza, che c'entra qui la necessità di aspettare la revisione del detto Codice? Quando faremo un Codice per l'esercito di terra, allora sarà il tempo di vedere se queste misure debbano essere anche applicate all'esercito oppure no.

Oggi si tratta di sapere se ai militari che avranno il nuovo Codice penale marittimo dovranno applicarsi fin d'ora i principii contenuti nelle mie aggiunte, oppure se anch'essi dovranno aspettare che venga il tempo di una nuova apposita legge, la quale comprenda insieme la marina e l'esercito.

Io prego pertanto la Camera di considerare che le mie proposte le sono state presentate con voto favorevole della Commissione medesima, e che quindi è regolare e conveniente che il giudizio della Camera sia pronunciato sin d'ora.

MENABREA, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri*. Mi rincresce d'intrattenere ancora la Camera, ma debbo rettificare alcuni asserti dell'onorevole Palasciano. Io non ho detto che quelle proposte debbano unicamente rivolgersi all'esercito, ho detto che dovevano applicarsi tanto all'esercito quanto all'armata di mare, e ripeto che sarebbe una cosa molto singolare che si introducesse nel Codice penale marittimo una pena relativa a quell'oggetto, che non sarebbe applicabile all'esercito: mi pare che la logica richieda che, trattandosi di una materia la quale si applica tanto all'esercito quanto all'armata di mare, vi sia una legge unica che provveda all'oggetto che fu proposto dall'onorevole Palasciano: egli avrebbe la soddisfazione di vedere questo articolo applicato alla marina; ma domando se sarebbe ragionevole che l'esercito dove più facile ricorrerebbe l'applicazione della sua proposta non avesse egual grado di pena.

Io credo la proposta Palasciano debba essere oggetto

di un progetto speciale, il quale sia comune per l'esercito e per l'armata di mare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Pisanelli:

« La Camera, prendendo in considerazione la proposta dell'onorevole Palasciano, la rinvia al comitato per la nomina di una Giunta. »

(È approvata.)

Si procederà allo squittinio segreto per questa legge nella prossima seduta.

La seduta di domani comincerà alle due, perchè vi deve essere il comitato privato nelle ore antimeridiane.

La seduta è levata alle ore 5 e 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per scrutinio segreto sopra il progetto di legge concernente il Codice penale militare marittimo.

Discussione dei progetti di legge:

2° Ingrandimento dell'arsenale di Venezia;

3° Compimento della strada nazionale da Aosta in Francia pel Piccolo San Bernardo;

4° Svolgimento della proposta di legge del deputato Catucci per modificare il Codice di procedura civile;

5° Ripristinazione delle pensioni e dei sussidi accordati dal Governo provvisorio di Venezia a vedove e figli di cittadini morti in difesa della patria.